2/2020

GEO Link

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

BILANCIO PREVISIONE 2020 PRUDENZA DA COVID19

GEONLINE, NUOVA PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE

COVID19: PROTOCOLLO PER I CANTIERI EDILI

PEGASO
Università Telematica

fondazione geometri collegio venezia

ISCRIVITI AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA CIVILE CLASSE L7

SCEGLI L'ATENEO TELEMATICO
STUDIA IN LIBERTÀ SENZA INTERROMPERE LA PROFESSIONE
INNOVA E CONQUISTA NUOVI ORIZZONTI
PREPARATI ALLE SFIDE DEL FUTURO

IL COLLEGIO È CONVENZIONATO CON **UNIPEGASO** E POTRAI SOSTENEE GLI ESAMI PRESSO LA NOSTRA SEDE

info: www.geometri.ve.it accordi e convenzioni

GEO Link

fondazione geometri collegio venezia

Sommario

editoriale
UN NUOVO INIZIO PER I PROFESSIONISTI pag. 4
di Michele Cazzaro

primo piano
BILANCIO 2020 NEL SEGNO DELL'EMERGENZA COVID19 pag. 5
di Silvio Da Re

primo piano
SUPERBONUS FINO A DICEMBRE 2021 pag. 7
di Giovanni Ferro

tecnica
METODOLOGIE DI RILIEVO AL PASSO CON I TEMPI pag. 8
di Alessandro Moro

tecnica
IL FENG SHUI E L'ARCHITETTURA OCCIDENTALE pag. 12
di Silvia Tomè

formazione
GEONLINE, VARATA LA NUOVA PIATTAFORMA pag. 14
di Alessandro Barbieri

sicurezza
ORDIGNI BELLICI: ANALISI E BONIFICA pag. 15
di Maurizio Bragion

sicurezza
COVID19: PROTOCOLLO PER I CANTIERI EDIL pag. 16
a cura della Commissione Sicurezza del Collegio di Venezia

catasto
ACCATASTAMENTI BALNEARI SU AREA DEMANIALE pag. 17
di Sandro Lovato

fisco
BONUS FACCIATE PER DECORO ED ESTETICA pag. 19
di Luca Lorenzi

diritto
ACCESSO AI DOCUMENTI IN EDILIZIA E URBANISTICA pag. 21
di Fabio Ratto Trabucco

cultura
ANDREA PALLADIO, UN "PRE-GEOMETRA" pag. 27
di Ivone Cacciavillani

notizie CNeGL e Agenzia delle entrate
UNA ROADMAP PER I PROFESSIONISTI TECNICI pag. 29
a cura della Segreteria del Collegio

professione & satira
TEO TEODOLITE E LA "CAZZUOLA CORONAVIRUS" pag. 30
di Giovanbattista Smania

anno **15**
numero **2/2020**
pubblicazione periodica edita da
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia

direttore responsabile
Giambattista Marchetto

commissione stampa
Sandro Lovato (presidente), Matteo Baldo, Gianluca Boscolo Bocca, Luca Lorenzi, Alessandro Moro, Maurizio Pizzoferrato, Marco Schiavinato, Giovanni Battista Smania.

coordinamento editoriale e progetto grafico
www.charta-bureau.it

stampa
EUROOFFSET s.a.s.
Via Rialto, 108
30030 Maerne di Martellago (VE)
Web site: www.eurooffset.com

registrazione:
Tribunale di Venezia
n. 25 del 2 dicembre 2008

COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Viale Ancona n. 43 int. 8-9
30172 Mestre - Venezia (VE)
tel. 041985313 - fax 041980941
www.collegio.geometri.ve.it
e-mail: sede@collegio.geometri.ve.it

di Michele Cazzaro
presidente Collegio dei Geometri e GL della provincia di Venezia

UN NUOVO INIZIO PER I PROFESSIONISTI

Ancora una volta noi Geometri ci troviamo a dover affrontare un "**nuovo inizio"**.

Dopo la fase 1 dell'emergenza sanitaria, siamo tutti impegnati a vivere la fase 2 riprendendo tutte le operazioni quotidiane di lavoro e personali che prima **davamo quasi per scontato**. Dopo un lockdown, che di fatto ci ha allontanato per un lungo periodo dagli uffici e dai **rapporti umani**, ci si appresta a rientrare dopo la pausa estiva affrontando un n**uovo anno lavorativo**.

Dovremmo essere capaci di valutare le priorità, gli impegni quotidiani, famigliari lavorativi ed **economici**, cercando di essere "freddi" nell'analizzare le situazioni che si presenteranno (e ripresenteranno) per affrontarle con la giusta concentrazione e competenza.

Ecco che per l'ennesima volta il destino ci porta a riflettere sul momento storico che stiamo vivendo, un momento unico e per questo **uguale per tutti.** Giovani e "meno giovani" Geometri vivranno per la prima volta la stessa esperienza tutti assieme e se non sapranno condividerla, **facendo squadra**, non sapranno affrontarla nel migliore dei modi.

Oggi possiamo quindi affrontare questo passaggio fondamentale in due modi: da spettatori o da protagonisti, come sempre ha fatto la nostra categoria.

Come? Con tutto quello che possiamo dare e fare: con la **formazione**, con la **professionalità** e **puntualità**.

Durante l'emergenza degli scorsi mesi il Collegio tutto si è adoperato e ha affrontato il momento con il massimo dell'impegno, attraverso comunicazioni e sussidi efficaci e puntuali, grazie anche all'impegno di tutto il nostro personale di segreteria cui va la nostra gratitudine.

In particolare, abbiamo lavorato per creare la nostra nuova piattaforma **Geonline**, che ci aiuterà ad accrescere le nostre competenze, proponendo importanti corsi formativi e di aggiornamento in linea con le necessità del momento.

La **professionalità e la puntualità** verranno garantite dalle nostre competenze sempre più elevate, che ci permetteranno di farci come sempre trovare pronti al momento opportuno con la clientela - non dimenticandoci anche di applicare un giusto onorario.

Ecco quello che vorrei, non avere rimpianti per non esserci adattati al cambiamento.

Forza Geometri!

di Silvio Da Re
tesoriere Collegio Geometri e G.L. della provincia di Venezia

BILANCIO 2020 NEL SEGNO DELL'EMERGENZA COVID19

Il Consuntivo 2019 in sviluppo, previsioni prudenziali

L'assemblea generale degli iscritti del 30 giugno scorso (data posticipata secondo legge n. 18/2020) ha approvato all'unanimità il Bilancio Consuntivo anno 2019 e il Bilancio Preventivo anno 2020.

Nel Bilancio consuntivo 2019 si evidenzia, purtroppo, la forte contrazione delle entrate dovuta ad una sostanziale riduzione del pagamento della quota annuale degli iscritti.

Al contrario alla diminuzione costante delle entrate, i servizi offerti dal Collegio sono sempre gli stessi e nell'ultimo periodo anche aumentati (esempio Geonline.it); questo dimostra un grosso lavoro da parte della tesoreria, che insieme alla segreteria del Collegio verifica costantemente le spese e con oculatezza risparmia nelle uscite.

Probabilmente, se tutti i colleghi pagassero regolarmente la quota d'iscrizione e nei tempi giusti, si potrebbe abbassarla di almeno il 10% a tutti. Pagare la quota dovrebbe essere, oltre che un onere per poter svolgere la propria attività professionale come normato dalla legge, anche un onore per far parte di una Categoria!

Tornando al bilancio consuntivo 2019, sempre nell'ottica di una visione costante delle spese e delle entrate, ha chiuso con un disavanzo di € 1.591,20, dovuto anche all'utilizzo del fondo rischi che ci ha permesso di eliminare crediti su quote divenuti inesigibili e quindi di avere un bilancio sempre più in linea con l'attuale situazione.

I conti 2019 si sono chiusi con un disavanzo di € 1.591,20, dovuto anche all'utilizzo del fondo rischi

Il Bilancio Preventivo 2020 è stato sviluppato tenendo conto delle singole voci del Bilancio Consuntivo 2019. Alla luce però del diffondersi a livello mondiale del virus COVID19, il Collegio ha valutato le azioni da intraprendere per ridurre al minimo l'impatto che tale evento potrà determinare sugli andamenti economici dell'Ente nel 2020. E allo stato attuale, risulta comunque arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l'evoluzione futura della gestione; gli attuali presupposti economici dovuti all'effetto della pandemia da COVID – 19, sono indicativi di uno stato di incertezza che il Collegio sta cercando di contrastare utilizzando comunque la massima cautela. Nello specifico la Direzione, per venire in contro ai propri iscritti, ha deciso di posticipare la terza scadenza della rata di iscrizione dal 27/04 al 30/06.

Sarà cura della tesoreria e della direzione di mantenere un'allerta particolare, sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

ENTRATE			USCITE		
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT.ACCERT.	N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT.IMPEGN.
1.001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	€ 338.387,00	11.001	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	55.550,19
1.002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES.	€ 46.600,00	11.002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	126.389,98
1.003	QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	€ 10.500,86	11.003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI	37.319,49
1.011	ENTRA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 7.446,60	11.004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	16.392,20
			11.005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103.580,00
			11.006	TRASFERIMENTI PASSIVI	33.259,80
			11.007	ONERI FINANZIARI	5.664,87
			11.008	ONERI TRIBUTARI	6.870,50
			11.009	POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI	11.356,91
			11.010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.441,72
			11.012	ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	
			11.013	ACC.TO FONDI RISCHI ED ONERI	
I	TITOLI I - ENTRATE CORRENTI	€ 402.934,46	I	TITOLI I - USCITE CORRENTI	401.825,66
			II	TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	2.700,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.700,00
III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 23.363,08	III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.363,08
	Totale entrate	€ 426.297,54		Totale uscite	427.888,74
	Utilizzo dell'avanzo di amm.ne iniziale	*€ 1.591,20*			
	TOTALE GENERALE	€ 427.888,74		TOTALE GENERALE	427.888,74

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

ENTRATE			USCITE		
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT.ACCERT.	N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT.IMPEGN.
1.001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	€ 334.400,00	11.001	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	€ 52.000,00
1.002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES.	€ 49.900,00	11.002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 101.500,00
1.003	QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	€ 8.000,00	11.003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI	€ 36.000,00
1.011	ENTRA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 7.000,00	11.004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 17.100,00
			11.005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 102.200,00
			11.006	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 33.900,00
			11.007	ONERI FINANZIARI	€ 5.500,00
			11.008	ONERI TRIBUTARI	€ 7.000,00
			11.009	POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI	€ 10.700,00
			11.010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 6.000,00
			11.012	ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	€ 5.800,00
			11.013	ACC.TO FONDI RISCHI ED ONERI	€ 20.000,00
I	TITOLI I - ENTRATE CORRENTI	€ 399.300,00	I	TITOLI I - USCITE CORRENTI	€ 397.700,00
			II	TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	€ 1.500,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.500,00
III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 15.000,00	III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 15.000,00
	Totale entrate	€ 414.300,00		Totale uscite	€ 414.200,00
				Avanzo di amministrazione presunto	€ *100,00*
	TOTALE GENERALE	€ 414.300,00		TOTALE GENERALE	€ 414.300,00

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

di Giovanni Ferro
presidente Commissione Giovani

SUPERBONUS FINO A DICEMBRE 2021

Interventi ammissibili per isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e interventi antisismici.

Un forte elemento di discussione dell'ultimo periodo, relativamente al settore dell'edilizia, è stato indubbiamente la misura di rilancio che il governo ha introdotto per far fronte all'emergenza sociale ed economica generatasi dalla pandemia epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19.
Fra i punti della manovra, quello che ha suscitato maggior interesse riguardo alla nostra professione, è l'introduzione del Superbonus 110%, con la conversione in legge del "Decreto Rilancio" avvenuta il 17 luglio 2020.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali

Cos'è il Super bonus?

Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Fra i beneficiari della detrazione troviamo: i condomini, le persone fisiche, gli istituti autonomi di case popolari, le cooperative di abitazione, le onlus e per alcuni casi I società sportive dilettantistiche.
Gli interventi che possono usufruire della detrazione riguardano: isolamento termico degli involucri, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici.
In aggiunta, è possibile far rientrare nella detrazione insieme ad uno dei precedenti interventi: altri interventi di efficientamento energetico di minor rilevanza, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

I vantaggi della nuova detrazione fiscale

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può avvenire per mezzo di: fornitori di beni e servizi, altri soggetti estranei all'intervento o istituti di credito, che possono a loro volta effettuare un'ulteriore cessione.

L'opportunità per il Geometra

Il Geometra in questo contesto ha la possibilità di emergere in tutti gli ambiti che sono consequenziali al raggiungimento dell'obbiettivo del committente, che in questo caso corrisponde all'accesso alla detrazione fiscale.
Il processo generico che porta all'ottenimento della detrazione include vari settori specifici che coinvolgono figure professionali di varia natura fra le quali inevitabilmente anche il Geometra, il quale è predisposto a svolgere un ruolo multidisciplinare di carattere prettamente manageriale che risulta indispensabile nell'avanzamento organizzativo dell'intervento.
È facile intuire che la materia predominante in questo ambito corrisponda al risparmio energetico, tale competenza infatti può essere richiesta e riconosciuta per consulenze temporanee fondamentali nella fase preliminare, dove è necessario verificare che gli interventi pensati per quel singolo caso portino l'immobile al miglioramento di almeno due classi energetiche.
Tuttavia, in tutte le fasi tecniche di questo esercizio edile è necessaria la presenza del Geometra, si crea infatti la necessità di una preventiva verifica urbanistico-edilizia e catastale dell'immobile, nelle fasi successive, inoltre, è indispensabile un costante monitoraggio dell'esecuzione in opera, soprattutto per quanto riguarda le verifiche ai materiali impiegati, ecco che torna utile ancora una volta la competenza del Geometra quale direttore dei lavori.
Non è da sottovalutare per il Geometra l'assunzione di responsabilità che ne deriva. Il tecnico infatti viene chiamato ad asseverare che vi siano tutti i requisiti tecnici necessari per l'accessione alla detrazione, tale responsabilità comporta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate.
La committenza si trova davanti un incentivo alla realizzazione di interventi senza precedenti, la nostra categoria deve essere abile a farsi trovare pronta a dare il proprio contributo in un settore che rischia di risentire di un periodo storico molto difficile.

Geom. Alessandro Moro
Commissione stampa e comunicazione

METODOLOGIE DI RILIEVO AL PASSO CON I TEMPI

Intervista al geometra Roberto D'Andrea sulle evoluzioni tecnologiche nei processi di misurazione

Colloquiando piacevolmente con colleghi molto più anziani di me, mi è capitato di ascoltare interessanti storie di vita professionale vissuta. Il più delle volte con un pizzico di nostalgia mi si raccontava dei tempi in cui il geometra riusciva ad essere veramente un professionista multidisciplinare. Oggi quella della multidisciplinarità è una caratteristica che rimane sulla carta, poiché non è più possibile conoscere tutte le discipline con il livello di dettaglio e profondità che vengono attualmente richiesti.

Ognuno di noi, quindi, è alla costante ricerca di emergere in specifici campi per offrire i migliori servizi e la professionalità che i tempi in cui viviamo e la clientela stessa richiedono. La diretta conseguenza è la necessità di collaborare, oppure creare strutture organizzative, con colleghi che si occupano di specifici settori.

Personalmente, per il settore topografico, pur avendo avuto modo di lavorare alcuni anni per uno studio in cui lo strumento era sempre pronto nel bagagliaio della macchina, ho scelto di collaborare con il collega Geometra Roberto D'Andrea, che ha investito la sua ventennale carriera professionale nell'apprendimento di molteplici tecniche di rilievo con un particolare riguardo alle nuove tecnologie.

Le sue esperienze sono molteplici e negli ultimi anni ha deciso di investire buona parte delle sue energie nel sviluppare metodologie di rilievo con l'ausilio di laser scanner nonché fotogrammetria, campi sempre più indispensabili per il rilievo e il successivo intervento progettuale che riguardano strutture complesse esse siano opere ingegneristiche o culturali.

Dal laser scanner alla fotogrammetria, i vantaggi delle tecniche più avanzate

il geometra Roberto d'Andrea

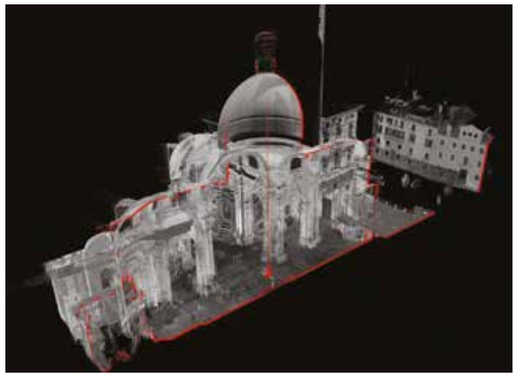

In relazione alle tue esperienze di rilievi con laser scanner e fotogrammetria, quali obiettivi si possono raggiungere e con quali vantaggi?

Prima di rispondere è necessario fare alcune premesse perché se è vero che queste tecniche di rilievo si stanno affermando sempre più, è anche vero che molti colleghi ne hanno sentito solamente parlare.

Sia per la tecnica della scansione laser che per quella fotogrammetrica esistono apparecchiature di diverso tipo e adatte a scopi diversi. Si possono rilevare oggetti molto piccoli come le parti meccaniche di un orologio da polso fino ad oggetti molto grandi come intere regioni geografiche. Ovviamente le apparecchiature e le tecniche utilizzate, le precisioni e i dettagli ottenuti saranno comprensibilmente diversi.

Cercherò di fare riferimento a ciò che è il mio ambito operativo ovvero il rilievo topografico terrestre (non aereo) con alcuni riferimenti al rilievo aerofotogrammetrico da drone.

Innanzi tutto è doveroso precisare che entrambe le tecniche non sono sostitutive dei metodi di misura finora comunemente usati ma vanno a integrare le possibilità messe a disposizione del professionista. Ci sono, ad esempio, situazioni in cui risulta ancora conveniente utilizzare la stazione totale o addirittura la cordella metrica. Altre in cui è impensabile fare a meno della scansione laser o della fotogrammetria. In definitiva, il metro non si lascia mai in ufficio!

Mi sento quindi di dire che la domanda è posta in maniera intelligente. I vantaggi dipendono dell'obiettivo che ci si prefigge: voglio ottenere quel risultato? Utilizzo la tecnica di rilievo che mi consente di raggiungerlo nel modo più conveniente.

Per entrare nel merito è necessario descrivere sommariamente le due tecniche.

Iniziamo dalla scansione laser. Come ho detto prima, esistono diverse tipologie di laser-scanner, ognuna col suo campo di applicazione specifico. Quello che descriverò molto sommariamente è il tipo più utilizzato nel settore della topografia architettonica.

Diciamo che un laser-scanner di questo tipo è nient'altro che una stazione totale motorizzata in cui il cannocchiale è sostituito da una testa rotante dalla quale fuoriesce il raggio laser. A differenza della stazione totale, che richiede la collimazione di ogni punto da rilevare, lo scanner esegue misure in continuo ad elevatissima frequenza. Mentre la testa rotante gira molto velocemente (parliamo di migliaia di giri al minuto), l'alidada ruota lentamente. I due movimenti combinati consentono al laser di "spazzolare" tutte le superfici visibili dal proprio centro.

La velocità di acquisizione dei dati, se confrontata a quella relativa alla stazione totale, è impressionante: parliamo di oltre un milione di punti al secondo. Anche la densità di punti ottenibile è notevole. Si può arrivare ad una maglia di circa 3x3 millimetri ad una distanza di 10 metri. Con questo livello di dettaglio è possibile ricostruire il modello tridimensionale dell'oggetto di rilievo fin nei minimi particolari.

I vantaggi sono molteplici anche nel caso in cui l'obiettivo finale non sia la ricostruzione del modello 3D. Per esempio, rilevando il classico edificio residenziale sia all'esterno che all'interno, avrò a disposizione l'intera forometria all'interno e all'esterno dei serramenti e lo spessore degli stessi, lo spessore di tutte le pareti interne ed esterne. Sarà visibile anche la variazione di spessore in elevazione, si potranno apprezzare le eventuali curvature dei solai, gli spanciamenti di murature soggette a cedimenti e così via. Elementi utili anche per una classica restituzione 2D.

Uno scanner memorizza per ogni punto, oltre alle 3 coordinate spaziali, il valore di riflettanza della superficie (in gergo intensity). In altre parole è la potenza con cui il raggio laser ritorna al sensore. L'aspetto che maggiormente incide su questo valore è il colore della superficie: superfici scure riflettono di meno rispetto alle superfici chiare. A cosa può servire? Immaginiamo di rilevare un muro con un affresco. Avendo a disposizione solo le coordinate dei punti otterremmo la descrizione della superficie del muro. Colorando la nuvola di punti con i falsi colori relativi all'intensity riusciremmo invece a vedere anche l'affresco. A volte, proprio grazie a questo dato, mi è capitato di intercettare la presenza di umidità su superfici in cui, ad occhio nudo non sarebbe stato possibile. Questo perchè l'intonaco umido riflette in maniera diversa dall'intonaco asciutto e la diversa colorazione della zona umida evidenzia l'anomalia.

Se invece volessimo vedere la nuvola con i colori reali sarebbe sufficiente scattare una serie di fotografie ed applicare il colore RGB alla nuvola. Quasi tutti gli scanner moderni sono dotati di fotocamera per eseguire questo processo in maniera automatizzata.

L'ambito in cui ritengo che lo scanner sia indispensabile se non insostituibile è il rilievo industriale. La sfida posta da questa tipologia di rilievo non è tanto l'edificio in sé quanto la presenza esuberante di impianti. Non a caso gli anglofoni la definiscono sovente "pipe jungle" (selva di tubi - n.d.r.) anche se non di solo tubi si tratta. In questo campo vengono richiesti contemporaneamente dettagli e precisione elevati.

Immaginiamo di dover progettare una nuova linea di produzione o anche una semplice condotta di aerazione che attraversi un reparto affollato da impianti e macchine. E' necessario in questi casi effettuare una clash-detection (verifica delle collisioni – n.d.r.) cioè una controllo delle interferenze dell'impianto in progetto con quanto già presente nel reparto in questione. Impossibile da farsi in maniera dettagliata se non con la modellazione 3D.

Un altro ambito in cui è molto difficile ricostruire fedelmente l'oggetto di rilievo è quello artistico. Pensiamo alla ricchezza, alla varietà e alla complessità di forme che possiamo trovare in moltissimi edifici di culto, palazzi, monumenti, ecc. Non riesco a pensare ad una tecnica, diversa dalla scansione laser, che consenta di acquisire con la stessa rapidità e riprodurre in maniera così fedele tutte quelle forme complesse. Diciamo che la fotogrammetria dal punto di vista del risultato gli si avvicina parecchio ma quanto a tempistiche di acquisizione, difficoltà sul campo e tempi di elaborazione, la scansione laser in questo momento è molto più performante. Ma più costosa.

Passiamo alla tecnica fotogrammetrica?

Volentieri! Il rilievo fotogrammetrico utilizza le immagini per ricostruire il modello 3D. E' una tecnica che risale all'ottocento e le regole matematiche che si utilizzano ancor oggi nei software sono state perfezionate nei primi del novecento. Solo recentemente è divenuta di largo utilizzo per l'aumentata capacità di calcolo resa disponibile a basso costo nei nostri calcolatori.

Non molti sanno che per fare un discreto rilievo fotogrammetrico di un oggetto delle dimensioni, diciamo di una persona, è sufficiente la fotocamera di uno smartphone. Oltre ovviamente ad una serie di accorgimenti e di un software adeguato che si occuperà di aggregare le immagini e di ottenere la nuvola di punti 3D e una mesh texturizzata.

La precisione è più bassa di quella ottenibile con la scansione laser e dipende da molti più fattori che spesso sfuggono al controllo dell'operatore. L'illuminazione dell'oggetto da rilevare è uno degli aspetti più importanti. L'altro aspetto da tenere in considerazione è che occorre conoscere le coordinate di una serie di punti che verranno anch'essi fotografati. Conoscere le coordinate significa che vanno misurati quindi la tecnica fotogrammetrica necessita del supporto di almeno un altro metodo di misura come, ad esempio, la celerimensura o la tecnica satellitare.

L'impatto visivo di un modello ottenuto con la tecnica fotogrammetrica è di gran lunga migliore di quello ottenibile con la scansione laser. Questo deriva, oltre che da altri fattori, dalla quantità di immagini e dalla modalità di acquisizione delle stesse che nel primo caso è necessariamente maggiore.

Un vantaggio sicuramente da non trascurare è la possibilità di montare una fotocamera su un SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, comunemente drone – n.d.r.) e rendere economicamente accessibile la tecnica aerofotogrammetrica praticamente a tutti.

Fare lo stesso con un sistema a scansione laser è di gran lunga più complicato e richiede quantomeno l'aggiunta di una piattaforma inerziale. Un SAPR dotato di sistema a scansione laser è qualcosa di molto pesante ed estremamente costoso quindi, sui SAPR, la tecnica aerofotogrammetrica rimane ancora la soluzione migliore in termini di costi/prestazioni.

Puoi farci un esempio concreto?

Ne avrei diversi, ciascuno con specifiche sfide da affrontare. L'ultimo in cui abbiamo usato tre tecniche combinate è il rilievo del Campanile della Chiesa di San Geremia a Venezia.

L'obiettivo era di ottenere un modello per l'analisi delle deformazioni della canna, il quadro fessurativo e l'analisi del degrado. Inoltre, per effettuare la corretta valutazione delle sollecitazioni, era necessario analizzare la tessitura muraria non omogenea poiché, in epoche successive, ha subito svariati interventi di manutenzione.

L'accuratezza richiesta per il modello da sottoporre all'analisi delle deformazioni non poteva essere raggiunta con la sola tecnica della scansione laser pertanto si è fatto ricorso alla stazione totale e ad un complesso metodo di rilievo che non sto qui a descrivere dettagliatamente. Solo qualche breve cenno. Condizioni operative: solai in legno molto flessibili, visibilità da un piano all'altro possibile dalla sola tromba delle scale. Abbiamo costruito una rete di punti, materializzati da appositi target, sui quali rototraslare le scansioni dei singoli piani. Nella stessa sede sono stati rilevati anche i target fotogrammetrici.

La combinazione delle due tecniche ha permesso di costruire un modello con le caratteristiche di dettaglio e precisione richiesti. Questo step non garantiva comunque l'acquisizione di particolari di estrema importanza ma difficilmente rilevabili da un occhio non attento. Vi era infatti, in alcune zone, la presenza di cavillature, fessure dello spessore di 1 mm o anche meno, che indicavano l'avvenuta rottura del laterizio.

La fotogrammetria ha consentito l'acquisizione anche di particolari a questo livello di dettaglio.

Quali caratteristiche deve avere la strumentazione ed i software da utilizzare?

Lo scanner che abbiamo in dotazione ha una portata di 80 m, registra oltre un milione di punti al secondo. Il tempo necessario per completare una scansione full-dome alla massima velocità (1M pt/sec) ad alta risoluzione è di poco oltre i 3,5 minuti. Una scansione ad alta risoluzione può arrivare a contenere centinaia di milioni di punti e accumulare oltre 1 GB di dati. E' facile immaginare che per questo tipo di lavori è necessario dotarsi di dispositivi che consentano grossi spazi di archiviazione ed elaboratori che risecano a gestire quantità di dati così elevate. L'elaborazione dei dati è un punto abbastanza critico nel senso che richiede che la combinazione software/hardware sia di tutto rispetto. Ci si trova spesso a gestire lavori con svariati miliardi di punti e non disporre della combinazione giusta significa aumentare i tempi di calcolo in maniera esponenziale. E' utile anche disporre di più macchine perché alcuni processi di calcolo possono durare giornate e mentre un computer è impegnato, con l'altro si può continuare a lavorare.

Per la fotogrammetria usiamo un paio di reflex di produttori diversi con possibilità di montaggio su asta telescopica e inquadratura + scatto da remoto, fari a led per l'illuminazione dell'area da fotografare e software dedicato. Disponiamo inoltre di un SAPR con caratteristiche di inoffensività secondo i parametri ENAC, regolarmente registrato, che fino allo scorso anno consentiva l'operatività in molti ambiti senza particolari permessi. E' un giocattolino che ci ha dato molte soddisfazioni anche per rilievi indoor. Ora ci stiamo attrezzando per seguire le nuove normative che hanno reso inutilizzabile il modello in nostro possesso.

Nel mondo professionale di oggi si parla sempre più spesso di progettazione BIM, perché nel caso di restauro o ristrutturazione un rilievo con laser scanner e/o fotogrammetrico deve essere il punto di partenza?

Diciamo pure che la tecnica BIM, nella quasi totalità dei casi, ha come ossatura di base un modello 3D dell'edificio a cui vengono associate varie informazioni aggiuntive. Si può costruire un BIM in fase di progettazione di un edificio ancora da realizzare, oppure lo si può fare per un edificio esistente. Nel secondo caso è necessario conoscere le caratteristiche dimensionali e morfologiche dell'edificio e questo è possibile solo attraverso l'esecuzione di misure. Il BIM è un modello dettagliato per definizione pertanto, quante più informazioni sarò in grado di acquisire in ogni singola fase di rilievo, tanto più produttivo sarà il mio lavoro. Penso che le tecniche della scansione laser e della fotogrammetria, anche in modalità combinata, siano attualmente le più vantaggiose per questo tipo di finalità.

Ci sono realtà, ad esempio nel mondo industriale e nel campo che riguarda la tutela e valorizzazione dell'edilizia di culto dove questi tipi di rilievo sono ormai una prassi assodata, quando potremmo calare questa metodologia rilievo anche a fabbricati ad uso privato o pubblico?

Penso sia una questione di mentalità. Per ogni nuova tecnologia ci vuole del tempo affinché venga compresa e accolta. Ricordo quando mi dotai del primo metro laser, molti anni fa. Mi trovavo in cantiere con un mio cliente, un nostro collega non molto più vecchio di me, che con evidente scetticismo mi chiedeva se mi fidassi delle misure di "quell'aggeggio". "Facciamo qualche test?" - gli chiesi – e misurammo tre distanze con il metro laser e con la cordella metrica. Il mese dopo lo incontrai in cantiere orgoglioso di essersi dotato del dispositivo. Non credo ci voglia molto tempo. Io lo sto già facendo con indubbi vantaggi.

Siamo Geometri, ci piace toccare con mano i problemi e trovare la giusta soluzione, quindi se le dicessi che oggi ho ricevuto l'incarico di rilevare lo stato conservativo delle strutture portanti di una palestra comunale, come organizzeresti le operazioni di rilievo con queste metodologie?

Per prima cosa ti chiederei di effettuare un sopralluogo o di farmi avere delle foto per capire cosa ti serve e quale sarà il contesto in cui mi troverò ad operare. Un conto è immaginare un determinato flusso operativo e un conto è poterlo fare realmente. A volte, per poter rilevare ciò che serve, è necessario ripulire il cantiere o rimuovere alcuni elementi di disturbo.

Secondariamente ti chiederei se disponiamo di elaborati che descrivano le caratteristiche dimensionali degli elementi strutturali o se è necessario acquisirle con precisione. Occorre valutare eventuali deformazioni strutturali? O è sufficiente verificare la presenza di fessurazioni, di distacco di intonaci, di muffe, di infiltrazioni?

In base alle risposte ottenute, sceglierei quali tecniche utilizzare. A volte i dati risultanti da un rilievo topografico non sono sufficienti ma vanno combinati con quelli provenienti da altri tipi di sensoristica. La termografia ad esempio.

Sicuramente, per un'indagine di questo tipo, è necessario coinvolgere altre figure professionali oltre a quelle del topografo e assieme a queste concordare tecniche e modalità per ottenere il risultato cercato.

Le immagini di chiesa e campanile di Santa Geremia e Lucia a Venezia sono pubblicate su gentile concessione della Parrocchia dei Santi Geremia e Lucia - Patriarcato di Venezia

Arch Silvia Tomè (Baldo)
cofondatrice associazione Canapa di Marca

IL FENG SHUI E L'ARCHITETTURA OCCIDENTALE

Anche in Italia si applica sempre più la tecnica cinese, ma spesso mantiene una connotazione "magica"

DAL FENG SHUI PER LA SOPRAVVIVENZA AL FENG SHUI PER IL BENESSERE

Letteralmente Feng Shui significa Vento – Acqua ed è l'equilibrio delle forze del cielo, dell'uomo e della terra, è l'equilibrio del Qi, ovvero quell'energia cosmica vitale presente in tutto ciò che ha vita.

Il Feng Shui è un'antica arte geomantica che trova origine dalla cultura taoista della Cina risalente a circa 4000/5000 anni fa. Si basa su principi profondi e complessi, applicabili tutt'oggi sia all'architettura che al vivere quotidiano. In passato i saggi maestri Feng Shui lavoravano alla corte dell'imperatore per consigliarlo sulle scelte urbanistico-progettuali ma anche strategico-politiche, grazie alle loro profonde conoscenze di astronomia, astrologia e numerologia. Inizialmente venne usato per il progetto delle tombe e dei palazzi imperiali, sia a livello compositivo sia per la scelta del luogo, ma successivamente fu applicato ai vari aspetti della vita, in quanto la cultura cinese ha una visione olistica e studia ogni cosa non individualmente, ma in rapporto con il contesto e più in generale con l'universo. La cultura collettivista orientale, infatti, tende all'unione con l'anima universale per vivere in armonia con gli altri e la natura.

Questi studi si ritrovano in molte aree geografiche e culture del passato, anche se con nomi diversi come ad esempio, Fudo in Giappone, Vastu in India o Geomanzia in occidente. Appare chiaro come in passato questi studi si sono evoluti poiché l'uomo doveva salvaguardare la propria esistenza attraverso la comprensione delle modificazioni naturali, anziché l'uso della tecnologia come avviene oggi. Nella progettazione architettonica moderna non c'è più il bisogno di usare tali conoscenze per proteggere l'uomo e le sue costruzioni, bensì per **creare ambienti equilibrati e armoniosi.**

Il Feng Shui diventa un valido contributo al progettista per analizzare il contesto dell'opera architettonica

Applicare dunque il Feng Shui significa capire la natura e l'ambiente in cui si interviene, studiare il giusto equilibrio tra le forme, collocare correttamente gli edifici nel contesto, progettare consapevolmente le aree verdi, posizionare e arredare coerentemente le stanze, usare adeguatamente materiali, colori, luce, piante, per un'architettura che garantisce ambienti sani e benefici per l'individuo.

IL FENG SHUI NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Durante la mia decennale esperienza personale e professionale con il Feng Shui ho notato, soprattutto in quest'ultimo periodo, una grande evoluzione della società contemporanea diventata sempre più sensibile alle tematiche relative al "benessere ambientale". Sempre più persone comprendono quanto possa essere importante progettare consapevolmente e curare gli ambienti della vita quotidiana, al fine di poter vivere in modo più sano e armonioso con sé stessi e con gli altri.

Anche in Italia, si sta applicando sempre di più il Feng Shui, ma spesso mantiene una connotazione "magica", quasi fossero delle superstizioni e rimane conosciuto come una tecnica utilizzata principalmente nell'arredamento di casa. Molti la conoscono come quella tecnica in cui il letto va posizionato a nord; sicuramente il nord è una delle direzioni per riposare meglio, ma l'orientamento migliore va studiato specificatamente per ogni individuo in base alle sue esigenze e peculiarità.

Queste tradizionali conoscenze sono state introdotte nella cultura occidentale solamente negli ultimi 60 anni, permettendo così di approfondire la filosofia orientale sia come metodologia progettuale, che come filosofia di vita. Sarebbe infatti riduttivo considerare il Feng Shui solo come una tecnica di progettazione, anziché un modo di vivere consapevole applicabile a tutti gli aspetti della vita (luoghi di vita, alimentazione, relazioni interpersonali). Questa sua peculiarità è in esso intrinseca proprio per la natura dei suoi principi fondanti, che prendono origine dai cicli vitali delle modificazioni naturali quali il susseguirsi delle stagioni, i cicli lunari o l'orientamento. Alcune delle matrici base del Feng Shui sono il "ciclo dei cinque elementi" e il concetto di "sito ideale"; si tratta di schemi ideali che aiutano il progettista esperto nell'analisi dei luoghi e nella **scelta dei rimedi** più adeguati per migliorare l'ambiente costruito. Conoscendo in maniera approfondita tali matrici ed attraverso la sua professionalità e sensibilità, il progettista può utilizzare questa tecnica per completare la progettazione puramente architettonica, creando ambienti energeticamente più bilanciati ed in sintonia con chi li abita. La scelta della modalità di intervento e le tecniche potenzialmente utilizzabili, variano a seconda del momento in cui si interviene rispetto allo stato dei luoghi e non vengono usati oggetti stereotipati ai canoni orientali. L'armonizzazione degli ambienti potrà essere attuata attraverso una progettazione consapevole in cui **l'applicazione del Feng Shui non sarà a prima vista percepibile**, ma riguarderà la posizione delle stanze, la disposizione dell'arredo e degli oggetti, l'uso consapevole dei materiali e dei colori, nonché la scelta delle luci.

QUANDO POSSO APPLICARE IL FENG SHUI?

Sempre. La bellezza di questa disciplina risiede nella sua intrinseca caratteristica di poter essere **applicata a più livelli**, dall'urbanistica al progetto d'arredo ed in tutti i campi di progettazione, non solo nelle abitazioni ma anche e soprattutto negli uffici, negozi, scuole, ospedali. Grazie alle varie scuole classiche arrivate fino a noi, tra cui ricordo le due principali, la "scuola della forma" e la "scuola della bussola", è possibile applicare il Feng Shui in modo diverso a seconda delle reali esigenze del cliente. Ad esempio posso usare la scuola delle Fly Stars per comprendere la caratteriologia e le potenzialità dell'edificio, oppure il Ba Zhai per trovare le aree e le direzioni favorevoli per il proprietario. In questi anni, in cui le case sono diventate molto tecnologiche e performanti e ci può essere la presenza di molte fonti di squilibrio, come ad esempio i campi elettromagnetici, risulta quindi importante utilizzare queste tecniche per "sintonizzarle" con il territorio e l'utente finale, evitando alcuni tra i più comuni sintomi come l'insonnia, la stanchezza ed un malessere generalizzato.

Il Feng Shui, quindi, diventa un valido contributo al progettista per analizzare il contesto dell'opera architettonica e definire un **intervento integrato** più consapevole e rispettoso dell'ambiente e quindi dell'uomo. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma le opere realizzate in armonia con l'ambiente che le circonda sono maggiormente in armonia anche con l'individuo, proprio per la profonda connessione vitale che l'uomo ha con Madre Terra.

di Alessandro Barbieri
segretario Collegio Geometri e G.L. della provincia di Venezia

GEONLINE, VARATA LA NUOVA PIATTAFORMA

I geometri veneziani hanno costruito una piattaforma internet dedicata ai corsi online

I tempi corrono e una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto noi geometri è quella di stare al passo con i tempi; per questo motivo il Collegio Geometri e G.L. di Venezia, con il sostegno della Fondazione Geometri e G.L. di Venezia, ha costruito una piattaforma internet per dare un nuovo servizio agli iscritti veneziani e non solo: i corsi online

Indubbiamente era già un po' di anni che si programmava e si studiava qualcosa di simile, ma ora i tempi sono maturi e l'emergenza epidemiologica che ha travolto il mondo intero ci ha reso consapevoli che si doveva agire, e agire velocemente.

Per questo motivo il Consiglio direttivo, confrontandosi con le Commissioni di lavoro, ha deliberato la creazione di questa piattaforma chiamata GEONLINE.

È attiva da subito, all'indirizzo internet www.geonline.it, e consentirà appunto di caricare dei corsi di formazione in modalità differenti:

- modalità Webinar
- modalità E-Learning

I Webinar saranno dei corsi in diretta da seguire direttamente dal proprio pc, smarphone o tablet, si potrà interagire con il docente attraverso delle domande qualora ci siano dei dubbi o perplessità, il tutto comodamente dal proprio ufficio o da casa; inoltre sarà sempre presente un assistente per qualsiasi problema di ordine tecnico (accesso al corso, ricezione audio/video...).

Webinar e attività di E-Learning attivi all'indirizzo www.geonline.it

GEOnline fg geonline.it

I corsi E-Learning invece sono dei corsi registrati che saranno caricati nella piattaforma e anch'essi potranno essere visualizzati comodamente dal proprio dispositivo con l'ulteriore comodità di poterli visualizzare on demand ed anche in più riprese, senza alcun problema.

Entrambe le modalità possono essere supportate da dei quiz o questionari per completare il percorso formativo e per verificare la presenza dell'iscritto durante il corso, così come previsto dalle linee guida nazionali sulla Formazione a Distanza (FAD).

La piattaforma sarà fruibile da tutte le categorie delle professioni tecniche, quindi geometri, architetti, ingegneri, periti o comunque professionisti interessati ai vari corsi.

Ultimo, ma non meno importante, è il tentativo di dare, oltre al servizio, anche dei costi un po' più contenuti garantendo comunque sempre una formazione di grande qualità.

Dott. Maurizio Bragion
CSP e CSE

ORDIGNI BELLICI: ANALISI E BONIFICA

Approfondimento sulla in materia di valutazione rischio bellico e successiva bonifica bellica

In data 26 luglio 2015 è stato pubblicato in G.U. n.146 il decreto attuativo (Decreto Interministeriale N. 82 del 11 maggio 2015) a perfezionamento della Legge n 177/2012 (emendamento TUS) in materia di valutazione rischio bellico e successiva bonifica bellica. Il T.U.S. 81/2008 accoglie integralmente le modifiche normative previste; il rischio bellico residuo di un determinato intervento progettuale, in un cantiere futuro, deve necessariamente essere valutato a cura del C.S.P. – C.S.E. dell'opera designato.

L'iter procedurale legislativo complessivo formalmente concluso, con piena efficacia norme di riferimento; sancito l'obbligo diretto a carico del Coordinatore per la Sicurezza di eseguire la "valutazione rischio bellico residuo", il cui esito viene inserito nel P.S.C. dell'opera. La normativa tecnica applicabile in materia di VRB (Valutazione Rischio Bellico) ha stabilito le procedure operative adottabili a cura del CSP stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, armonizzate nelle successive Linee Guida Sicurezza C.N.I 2017-2018. La sintesi riprodotta nelle linee guida in esame presenta un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatta allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, l'approccio e i comportamenti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione investito dall'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, a partire dal 26 giugno 2016. I contenuti della presente normativa tecnica rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci comportamenti e modus operandi commisurati agli scenari di rischio prevedibili.

Gli strumenti base minimi utilizzabili per eseguire una razionale VRB di legge sono i seguenti:

a) Analisi storiografica (attività bellica ufficiale del contesto territoriale analizzato);

b) Analisi documentale (valutazione stato di fatto – stato di progetto, verifica analisi geologiche, geotecniche e balistiche, consultazione documentazione progettuale disponibile).

Il processo di valutazione del rischio residuo, nel caso in cui non fornisca elementi esaustivi in termini di accettabilità o non accettabilità del rischio, potrà essere completato con l'applicazione del terzo strumento disponibile c) Analisi strumentale, configurabile in termini normativi necessariamente come analisi indiretta (indagini e rilievi geofisici); al termini dell'iter procedurale il Coordinatore della Sicurezza dovrà definire il livello di accettabilità o non accettabilità del rischio bellico residuo, in relazione ai dati acquisiti ed alle conoscenze note, prevedendo nel documento di valutazione rischi la procedura operativa adottabile in relazione alla classificazione descritta, secondo procedure operative codificate da Ministero della Difesa, organo competente in materia di successiva messa in sicurezza convenzionale. Le procedure operative prevedibili alla fine del processo di valutazione rischio bellico sono le seguenti:

a) bonifica bellica sistematica preventiva (in caso di livello di rischio valutato non accettabile;

b) bonifica occasionale emergenziale (in caso di livello di rischio valutato accettabile, procedura applicabile in caso di rinvenimento fortuito non prevedibile in corso d'opera.

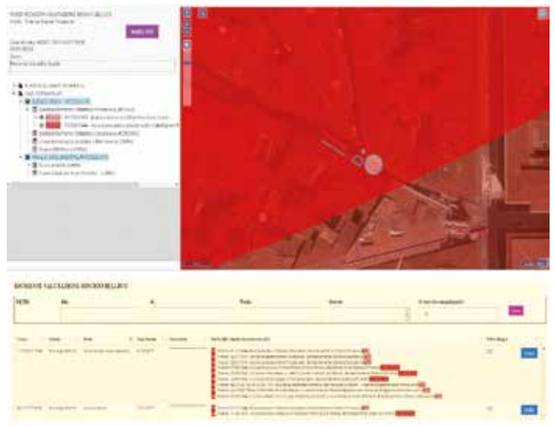

Dizionario Gradazioni Rischio

Soggetto	Colore
SICURO	PREVIEW COLORE
MOLTO BASSO	PREVIEW COLORE
BASSO	PREVIEW COLORE
MEDIO BASSO	PREVIEW COLORE
MEDIO	PREVIEW COLORE
MEDIO ALTO	PREVIEW COLORE
ALTO	PREVIEW COLORE
MOLTO ALTO	PREVIEW COLORE

a cura della Commissione Sicurezza del Collegio di Venezia

COVID19: PROTOCOLLO PER I CANTIERI EDILI

Un protocollo di emergenza per il contenimento della pandemia

La diffusione del virus "Sars-CoV-2", meglio noto come COVID-19, ha comportato dal 31 Gennaio 2020, con la dichiarazione dello Stato di Emergenza, e successivamente con la diffusione dei primi casi fino al periodo di "lockdown", l'introduzione di una serie di misure di contenimento del contagio. Dette misure hanno fortemente influenzato la nostra vita quotidiana e le nostre modalità lavorative, soprattutto nei luoghi di lavoro che vedono la contemporanea presenza di persone per lunghi periodi ed a distanza spesso ravvicinata.
In data 24 Aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 Marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che avevano promosso l'incontro tra le Parti Sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1 comma primo numero 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020, che - in relazione alle attività Professionali e alle attività Produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
In data 30 Aprile 2020, la collaborazione tra SPISAL di Venezia, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia, Collegio dei Periti Industriali di Venezia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia, Ordine degli Ingegneri di Venezia, ANCE e C.E.Ve, alla presenza dell'Assessore all'Edilizia del Comune di Venezia, ha dato luogo alla presentazione di un "Protocollo Gestione COVID-19 nei Cantieri Edili" nel corso di un webinar, con successiva pubblicazione, sulla rivista GeoLink n. 1 del 2020, di un approfondimento dal titolo "LA GESTIONE DEI CANTIERI E L'EMERGENZA COVID-19, un approfondimento sullo scenario normativo e sui vincoli per i lavori in ambito edilizia e ingegneria civile". (scaricabile all'indirizzo http://www.geometri.ve.it/geolink-anno-2020)

Il documento tiene conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e contiene linee guida per agevolare le imprese

A partire dal 4 Maggio 2020, con l'allentamento delle misure imposte dalla fase di "lockdown", la filiera produttiva della Cantieristica Edile e dell'Ingegneria Civile, ha ripreso a mettersi in moto, a condizione di adeguarsi ai Protocolli di Sicurezza anti-contagio.
A distanza di qualche mese dalla adozione delle procedure anti-contagio, e dalla applicazione delle stesse nelle singole realtà dei Cantiere Edili ripresi in questo periodo, la Commissione Sicurezza del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia ha predisposto un protocollo di emergenza, con relativo elenco dei costi, per la redazione della necessaria integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il documento predisposto, scaricabile dal sito del Collegio al seguente link http://www.geometri.ve.it/2020/08/07/documentazione-protocollo-covid-19-nei-cantieri/ tiene conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e contiene linee guida condivise tra le Parti, per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari quali i Cantieri Edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un Rischio Biologico Generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e per le quale siamo chiamati al loro rispetto, per la tutela della salute di tutti

di Sandro Lovato
presidente Commissione Stampa e Comunicazione

ACCATASTAMENTI BALNEARI SU AREA DEMANIALE

Una sintesi degli indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate per gli stabilimenti

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, dell'Agenzia delle Entrate, con nota prot.661036 del 01 agosto 2019, ha fornito gli indirizzi operativi per la corretta modalità di accatastamento di immobili costituenti stabilimenti balneari, ricadenti su area demaniale.

Nello specifico è stato chiarito quali siano le tipologie di opere per le quali scaturisce l'obbligo di accatastamento, con particolare riguardo ai manufatti prefabbricati di carattere stagionale, che vengono installati ad inizio stagione per poi essere smontati completamente e rimossi al termine.
Il regio decreto-legge n.652 del 1939 considera come immobili urbani (capaci di produrre un proprio reddito) i fabbricati e le costruzioni stabili (di qualunque materiale) nonché gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo. Il decreto del Ministro delle finanze n.28 del 1998 ha stabilito l'obbligo di dichiarazione in catasto di tutte le unità immobiliari, siano esse costituite da singoli fabbricati, porzioni di fabbricato, insieme di fabbricati ovvero da aree, che presentino – nello stato in cui si trovano e secondo l'uso locale - potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Il suddetto D.M. considera unità immobiliari anche i manufatti prefabbricati, anche semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino per l'appunto autonomia funzionale e reddituale. Le opere stagionali vengono considerati tali (e non costituiscono unità immobiliari con obbligo di iscrizione in catasto) quando permangono in sito per un periodo ordinariamente non superiore a 8-9 mesi, nell'arco di ciascun anno solare. Pertanto, i manufatti prefabbricati posizionati sull'arenile, anche se semplicemente appoggiati al suolo, che siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale vanno censiti al catasto.

Gli stabilimenti con opere esclusivamente stagionali non sono soggetti all'obbligo dell'accatastamento

Con precedente circolare prot.216473 del 7 dicembre 2016 l'Agenzia ha precisato che non sussiste obbligo di accatastamento nel caso di concessioni demaniali prive di costruzioni. Gli stabilimenti balneari con opere esclusivamente stagionali, installate a inizio stagione e rimosse al termine della stessa, non sono soggetti all'obbligo dell'accatastamento, anche se dovessero essere presenti elementi accessori o di abbellimento stabili nel tempo (quali ad esempio piattaforme – anche in c.a. – pavimentazioni, pedane, camminamenti, fioriere...) che risultino funzionali solamente alle opere stagionali rimosse a

fine stagione.
Vige in ogni caso l'obbligo di accatastamento per le opere di tipo "A","B" e "C", come definite dalla circolare congiunta del M_TRA/DINFR 2592/2008.

Per gli stabilimenti balneari dovranno pertanto essere dichiarati al Catasto tutti i manufatti che abbiano rilevanza catastale (fabbricati, eventuali costruzioni interrate, manufatti prefabbricati stabili nel tempo anche se solo appoggiati al suolo, piattaforme, basamenti, recinzioni, …) oltre alla porzione di arenile dato in concessione.

Detti stabilimenti vanno dichiarati in categoria D/8, determinando la rendita catastale con stima diretta. La planimetria dell'unità immobiliare dovrà rappresentare le geometrie dell'intera area (coperta e scoperta) in concessione e di tutti i fabbricati e manufatti aventi rilevanza ai fini della determinazione della rendita stessa, con esclusione dei manufatti prefabbricati a carattere stagionale.

Nel caso di concessioni demaniali prive di opere, e per le quali non sia obbligatorio l'accatastamento, qualora vi siano esigenze di natura civilistica o amministrativa, il soggetto interessato può comunque procedere all'iscrizione in catasto di tali porzioni di arenile (in categoria F/1)

Al catasto Terreni dovrà essere assegnato a ciascun corpo di fabbrica un proprio numero di particella, distinto da quello che individua le aree prive di costruzioni, e un numero di particella "tra parentesi", a superficie "zero", per la porzione di arenile in concessione, che andrà indicata in mappa in tratteggio. Al Catasto Fabbricati si procederà alla redazione degli elaborati grafici (elaborato planimetrico - planimetria/e) rappresentanti lo stabilimento balneare costituito dalle particelle graffate relative ai corpi di fabbrica edificati e alla porzione di arenile scoperto in concessione.
Gli atti di aggiornamento dovranno riportare nella relazione tecnica gli estremi della concessione demaniale e della relativa registrazione all'A.d.E. e potranno essere sottoscritti anche dal

solo concessionario, con ordinaria assunzione di responsabilità in ordine alla conformità della concessione demaniale rilasciata. Le Direzioni Provinciali e gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate provvederanno a trasmettere, con cadenza trimestrale, alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, copia informatica degli atti di aggiornamento (Pregeo e Docfa) registrati.

Per quanto attiene la determinazione della rendita catastale, si dovrà far riferimento alle previsioni di cui alla circolare n.6/2012 e all'art.1, c.21, della legge n.208/2015. Laddove non sia riscontrabile localmente un mercato delle locazioni o delle compravendite sufficientemente dinamico, per tali tipologie immobiliari, si dovrà utilizzare il procedimento indiretto di stima della rendita catastale, attraverso il costo di ricostruzione deprezzato.
Per quanto attiene la stima del valore della porzione di arenile dato in concessione, tenuto conto della stagionalità di sfruttamento e della porzione non occupata da costruzioni, in assenza di diversi e consolidati riferimenti di mercato, l'A.d.E. ha fornito uno schema di parametrazione del valore delle aree prive di costruzioni, progressivamente decrescente in relazione all'estensione, correlato al valore unitario di riferimento individuato per le aree edificate (c.d. "VURED" - valore dell'area di sedime delle costruzioni).

I valori delle aree scoperte (porzione di arenile in concessione) saranno così determinati:
- fino a 1000 mq : 44% di V_{URED}
- per l'area eccedente i 1000 mq e fino a 2000 mq : 35% di V_{URED}
- per l'area eccedente i 2000 mq e fino a 3000 mq = 28% di V_{URED}
- per l'area eccedente i 3000 mq e fino a 5000 mq = 21% di V_{URED}
- per l'area eccedente i 5000 mq = 14% di V_{URED}

di Luca Lorenzi
componente della commissione stampa e comunicazione

BONUS FACCIATE PER DECORO ED ESTETICA

Incentivi con un'ampia flessibilità per ottenere il rimborso delle spese effettuate

Nel grande quadro delle detrazioni fiscali riferite agli interventi edilizi, da quest'anno è stato introdotto anche il cosiddetto "bonus facciate" (contenuto nella legge di Bilancio 2020 e in vigore dal 1 gennaio) che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 per abbellire gli edifici delle nostre città, mediante lavori di rinnovamento e/o consolidamento delle facciate esterne degli immobili, inclusa anche la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
L'Agenzia delle Entrate ha già pubblicato il fascicolo informativo contenente le linee guida per richiedere correttamente il nuovo "bonus facciate", illustrando modalità e adempimenti: vediamo ora in particolare quali sono le principali novità contenute e i punti chiavi per poter accedere ai benefici previsti.

Cos'è il "bonus facciate"?
È un'agevolazione fiscale per gli interventi (schematizzati nella tabella a parte) finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, purché tali edifici siano compresi nelle zone A e B come individuate dal D.M. 1444/1968. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate nel 2020 da ripartirsi in 10 quote annuali e, a differenza di altre agevolazioni, non sono previsti né limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Niente bonus per interventi sulle facciate interne che non siano visibili dalla strada o da suolo pubblico

Va sottolineato il fatto che per questa tipologia di bonus non è prevista la possibilità di cessione del credito o di ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto all'esecutore dei lavori.

Chi può ottenerlo?
Sotto questo aspetto, il "bonus facciate" offre un'ampia flessibilità: ne possono usufruire tutti i contribuenti (residenti e non) che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile in oggetto. Rientra pertanto non solo chi gode di un diritto reale di proprietà, uso o usufrutto, ma anche chi detiene l'immobile in base a un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, il quale però dovrà essere in possesso del consenso da parte della proprietà.

Quali interventi sono ammessi?
La detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle facciate;
- su balconi, ornamenti o fregi, ma anche gronde, pluviali e parapetti;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio.

Per quest'ultimo punto è importante sottolineare che è necessario il rispetto dei requisiti minimi nonché dei valori limite di trasmittanza termica stabiliti dalle norme in materia di risparmio energetico.

Quali interventi non sono ammessi?
Il bonus non spetta per gli interventi sulle facciate interne che non siano visibili dalla strada o da suolo pubblico e per la sostituzione di vetrate, infissi (i quali rientrano eventualmente in altre tipologie di detrazioni fiscali), portoni e cancelli.

Come si ottiene?
La modalità per l'ottenimento del "bonus facciate" richiama quelle già di uso corrente per le altre detrazioni fiscali: è necessario il pagamento mediante bonifico (utilizzando quelli già predisposti proprio per le altre detrazioni del 50% e del 65%) e la conservazione di tutta la documentazione inerente l'intervento, a titolo esemplificativo: le fatture e ricevute dei bonifici, autorizzazioni edilizie se necessarie o eventuale consenso della proprietà.
Per gli interventi di efficienza energetica è altresì necessaria la comunicazione all'Enea che riporti i dettagli dei miglioramenti apportati, come già previsto per le altre detrazioni.

L'obiettivo finale del bonus, come dichiarato anche dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che ha promosso l'iniziativa, è di provare a rendere le città italiane più belle e decorose: considerando che buona parte del patrimonio edilizio italiano non è di epoca recente, la speranza è che almeno "in facciata" l'obiettivo possa essere raggiunto.

Quadro sintetico dei lavori agevolati

INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
• grondaie • pluviali • parapetti • cornicioni

SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON
• chiostrine • cavedi • cortili • spazi interni • smaltimento materiale • cornicioni

SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
• acquisto materiali • progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazione energetica) • installazione ponteggi • smaltimento materiale • Iva • imposta di bollo • diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi • tassa per l'occupazione del suolo pubblico

di Fabio Ratto Trabucco
professore a contratto Diritto pubblico comparato - Università di Cassino e del Lazio meridionale

ACCESSO AI DOCUMENTI IN EDILIZIA E URBANISTICA

Il diritto di accesso agli atti amministrativi tra costi procedimentali e diritto alla riservatezza

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi a livello locale

Costituisce elemento lapalissiano come la primigenia introduzione generalizzata del diritto di accesso documentale agli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, è da sempre percepita come una profonda storica innovazione della pubblica amministrazione italiana in punto di trasparenza[1].
Tuttavia, giova rammentare come l'ambito dell'accesso agli atti degli enti locali, e di riflesso quindi anche i provvedimenti in materia urbanistico-edilizia nonché del settore degli appalti pubblici locali[2], erano già stati oggetto di specifica disposizione normativa. Infatti l'art. 25, c. 1, L. 27 dicembre 1985, n. 816, riconosceva il diritto di tutti i cittadini a prendere visione dei provvedimenti degli enti locali, rinviando alle singole amministrazioni di stabilire, con proprio regolamento, la disciplina dell'esercizio di tale diritto. Tale disposto è stato poi sostanzialmente trasfuso nel Testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con norme sostanzialmente analoghe a quelle generali della l. n. 241/1990, per cui l'art. 6 demanda agli statuti comunali, metropolitani e provinciali la definizione delle forme «dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi». A sua volta il successivo art. 10 stabilisce che «tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia». Inoltre demanda ai regolamenti degli enti la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi, del rilascio delle relative copie e delle modalità «per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino» ed impone in generale agli enti locali di assicurare l'accesso «alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione».
La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato le seguenti peculiarità del diritto di accesso previsto dal TUEL (ed in precedenza dalla legge sull'ordinamento degli enti locali, 8 giugno 1990, n. 142, cd. Legge Gava) rispetto a quello della l. n. 241/1990:
a legittimazione attiva: la l. n. 241/1990 consente a «chiunque» l'esercizio del diritto, mentre il TUEL circoscrive la titolarità del diritto ai «cittadini»;
b) interesse: la l. n. 241/1990 circoscrive l'accesso funzionalizzandolo al soddisfacimento di un interesse «per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti»; il TUEL non pone limiti al riguardo, anche se la giurisprudenza ha negato che possa trattarsi di un'azione popolare, nel senso che la posizione del richiedente deve comunque differenziarsi da quella del *quivis de populo*;
c) oggetto: la l. n. 241/1990 parla di «documenti amministrativi», di cui fornisce una definizione molto ampia ma anco-

Nell'ambito edilizio-urbanistico vengono quasi sempre in rilievo interessi di soggetti terzi controinteressati in quanto potenzialmente lesi nel loro diritto alla riservatezza

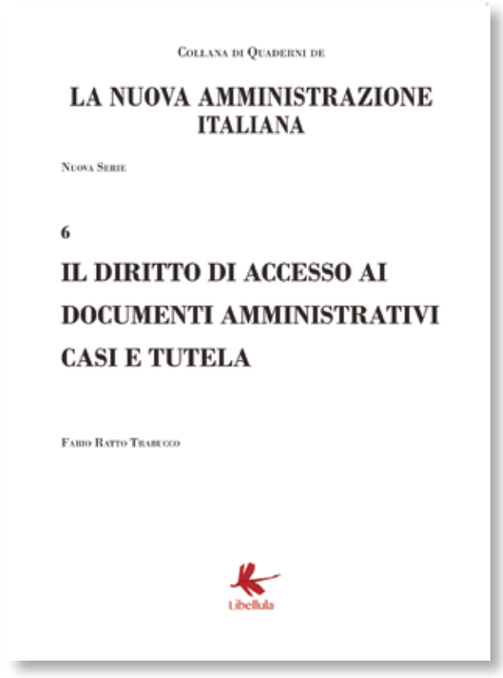

rata ad un dato materiale («ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti»); il TUEL si riferisce agli «atti amministrativi» ed alle «informazioni». È evidente che l'informazione è un bene immateriale che può trovarsi o meno incorporato in un documento;

d) limiti: la l. n. 241/1990: *a)* prevede l'esclusione dell'accesso per i documenti coperti da «segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento»; *b)* esclude o differisce l'accesso per i documenti individuati da ciascuna amministrazione in relazione ad alcuni interessi tipizzati all'art. 24, c. 2, l. n. 240/1990; *c)* esclude l'accesso per gli «atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti» normativi o amministrativi generali; *d)* differisce l'accesso per i documenti «sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa». Il TUEL prevede: *a)* l'esclusione dell'accesso per gli atti «riservati per espressa indicazione di legge»; *b)* il differimento dell'accesso con provvedimento motivato del Sindaco e del Presidente della Provincia quando la divulgazione possa pregiudicare «la riservatezza di persone, gruppi ed imprese, conformemente a quanto previsto dal regolamento dell'amministrazione locale»;

e) modalità di esercizio: la l. n. 241/1990 individua alcuni elementi (obbligo di motivazione, richiesta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, etc.) e demanda ai regolamenti governativi l'ulteriore disciplina; il TUEL rinvia integralmente al regolamento dell'amministrazione locale, fornendo disposizioni solo riguardo al rimborso dei costi;

f) rimborsi: la l. n. 241/1990 prevede che l'esercizio del diritto di accesso tramite visura sia gratuito, mentre il rilascio di copia subordinato al solo rimborso del «costo di riproduzione», salve le disposizioni in materia di bollo e gli eventuali «diritti di ricerca e visura» (art. 25, c. 1, l. n. 241/1990); il TUEL rinvia al regolamento la determinazione dei «soli costi», e quindi rende rimborsabili tutte le spese vive (non solo quelle di riproduzione) sostenute.

A fronte di un dato letterale così diverso, si è sostenuto che l'accesso disciplinato dalla norma generale sull'azione amministrativa avrebbe una natura diversa rispetto a quello previsto per gli enti locali, più agevolmente identificabile alla stregua di un diritto soggettivo in senso tecnico.

Tuttavia, sono assolutamente prevalenti le posizioni contrarie alla frammentazione nella ricostruzione dell'istituto dell'accesso: «[…] l'art. 10, d.lgs. n. 267/2000 […] stabilendo che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici", ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del Sindaco o dal Presidente della Provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone dei gruppi o delle imprese, non da una propria configurazione del diritto di accesso, né regola l'esercizio di tale diritto. La disposizione stabilisce soltanto che non vi sono atti riservati, non accessibili, se non quelli da essa indicati. […] Nulla tali disposizioni dispongono per quanto concerne la conformazione e l'esercizio del diritto di accesso. Occorre fare riferimento, pertanto, anche per quanto riguarda gli atti dei comuni e delle province alla disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del capo V della l. 241/1990. […] Quindi, anche per tali atti vale il dettato della norma ora citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Anche per l'accesso agli atti dei Comuni e delle Province pertanto, allo scopo di collegarlo alla tutela di posizioni giuridiche soggettive, ad interessi, quindi, personali e concreti, si richiede un'istanza motivata. E appena il caso di rilevare, infine […] che un diritto di accesso agli atti dei Comuni e delle Province libero, ma «per i soli cittadini residenti» non sarebbe in linea con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini»[3].

Ancora, «[…] le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali, in combinato disposto nel caso in questione con l'art. 72, Statuto Provincia di Roma, e dal Capo V, l. n. 241/1990, sul procedimento amministrativo in materia di accesso a documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa va posto in termini di cooperazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10, d.lgs. n. 267/2000, ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui alla l. n. 241/1990. Tale conclusione risulta chiara dal tenore della disposizione in esame»[4].

Il limite della riservatezza in ambito urbanistico-edilizio

Appare evidente che nell'ambito edilizio-urbanistico vengono quasi sempre in rilievo interessi di soggetti terzi controinteressati al diritto di accesso in quanto potenzialmente lesi nel loro diritto alla riservatezza sia pure con riferimento a dati personali di natura più spesso comune (data e luogo di nascita, residenza, domicilio) e non anche sensibile. Tuttavia, ne discende che in forza della riforma operata in materia di procedimento amministrativo con la l. 11 febbraio 2005, n. 15, dopo aversi ribadito che in tal caso «deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici», è stato opportunamente aggiunto che «nel caso di documenti contenenti dati sensibili e

giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

La giurisprudenza amministrativa ha, a sua volta, affrontato la *vexata quaestio* del rapporto tra l'esigenza di rendere accessibili i documenti e la necessità di tutelare adeguatamente la *privacy* dei soggetti ai quali si riferiscono i dati contenuti negli atti dei quali si chiede l'ostensione. La svolta è stata determinata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della *privacy*) come da ultimo integrato per l'effetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che ha natura modificativa ed integrativa della disciplina previgente, e non meramente compilativa. In buona sostanza, si può comunque ritenere che il legislatore abbia recepito e codificato l'elaborazione giurisprudenziale prevalente. In relazione all'esercizio del diritto di accesso, l'art. 59, d.lgs. n. 196/2003, come modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, prevede che: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso».

Tale peculiare disciplina ha condotto la giurisprudenza a ritenere possibile, nel contemperare gli opposti interessi coinvolti, la limitazione dell'accesso alla sola presa visione, ed a omettere le parti di documento riferite a soggetti terzi. In ogni caso, i terzi titolari del diritto alla riservatezza sono soggetti contraddittori necessari nel procedimento amministrativo ovvero giurisdizionale, *ex* art. 25, c. 4, l. n. 241/1990.

L'attuale approdo normativo è costituito dalla riformulazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990 da parte del legislatore del 2005. In riferimento al primo degli articoli citati, vengono definiti controinteressati «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Il nuovo art. 24, esclude dall'accesso i «documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi» che riguardino procedimenti selettivi (c. 1, lett. *d*)); la stessa norma, tra le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso che possono essere disciplinate dal regolamento governativo, prevede il caso in cui «i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono» (c. 1, lett. *d*)).

La norma conclude con una serie di disposizioni che tentano di fare chiarezza nei rapporti tra accesso e riservatezza, "legificando" la disposizione già contenuta nell'art. 8 del previgente regolamento statale in materia d'acceso, d.P.R. 27 giugno 1993, n. 352, secondo cui «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», ed aggiungendo che «nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

La nuova versione dell'art. 25 prevede, nell'ambito della tutela non giurisdizionale, una forma di coordinamento tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante della *privacy*: «se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso».

Come si vede, si tratta dell'inserimento di un parere obbligatorio ma non vincolante, peraltro acquisibile implicitamente con la *fictio* del silenzio-assenso. Le uniche differenze riguardano i termini assegnati alla Commissione per l'accesso (che ha quindici giorni di tempo per esprimere il suo parere, anziché i dieci assegnati al Garante) ed al Garante (la cui attesa del parere della Commissione interrompe il termine per la pronuncia, mentre il termine per definire il ricorso attivato presso la Commissione per l'accesso resta di trenta giorni).

Gli oneri per l'accesso ai fini di ricerca, visura e riproduzione degli atti

Infine, una peculiare digressione in materia è opportuna in tema di oneri da pagare da parte del richiedente per l'accesso sotto forma di mera visura posto che la giurisprudenza è orientata ad affermarne la gratuità e stante riflessi in ordine ai diritti di ricerca sovente imposte a livello di enti locali minori.
La disposizione dell'art. 25, l. n. 241/1990, pur non brillando sotto il profilo sintattico – posto che l'inciso, in funzione della costruzione della frase («Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo»), avrebbe richiesto l'uso della preposizione articolata «dei» (diritti di ricerca e visura) e non già dell'articolo determinativo «i» – è affatto chiara nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti. D'altro canto l'inciso «nonché i diritti di ricerca e visura» è contenuto nella suddetta proposizione, separata dall'altra, relativa all'esame dei documenti, da un segno d'interpunzione, un punto, che non consente di riferirne all'altra il contenuto. Al cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è consentito per la giurisprudenza, con un'operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una vera e propria integrazione etero-testuale, tale da legare alla prima proposizione («L'esame dei documenti è gratuito») una porzione della seconda («nonché i diritti di ricerca e visura»), sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei cd. diritti di ricerca e visura. Peraltro, è evidente che l'amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia. Una diversa opzione ermeneutica, in contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali sull'interpretazione e con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e senza alcuna base normativa il diritto di accesso. Ed in definitiva lo stesso esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata[5].
Circa i costi di riproduzione, il regolamento statale in materia d'accesso ai documenti amministrativi, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, rinvia alla potestà auto-organizzativa di ciascun ente, limitandosi a prevedere che i provvedimenti generali organizzatori di ogni amministrazione in materia d'accesso devono indicare l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, il dicastero *de qua* ha stabilito che solo per il rilascio di copie conformi all'originale sia dovuto il pagamento dell'imposta di bollo[6]. In materia basti ricordare che, per le amministrazioni statali, si applica l'allegato 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 gennaio 2012, n. 2571, per cui «il rilascio di copia di atti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione mediante l'apposizione di marche da bollo (0,26 Euro per foglio fronte – retro) annullate con normale datario», disposizione che è stata ripresa anche da altre amministrazioni pubbliche, diverse dallo Stato, salvo differenti norme interne in forza della loro autonomia.

Tuttavia, e con particolare attenzione ad alcune discutibili prassi invalse negli enti locali minori, risulta opportuno sottolineare come il costo del diritto d'accesso non deve disincentivare l'utente. Infatti, trattandosi di prestazioni imposte (per le quali opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.) la norma della l. 241/1990 avrebbe dovuto indicare anche un criterio di riferimento per la determinazione dei diritti. In mancanza, è certamente operante il principio generale di ragionevolezza e proporzionalità, in virtù del quale è certamente possibile contestare una eventuale fissazione che risulti eccessiva ed unicamente finalizzata a disincentivare gli accessi. Per esempio i casi di enti locali che, accanto al costo di riproduzione, esigono anche un elevato diritto fisso di ricerca del tutto svincolato dal numero e caratteristiche degli atti, di talché incongruo in presenza di limitata estrazione di copie.
Peraltro, in punto di tutela, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha avuto modo di affermare che, l'eventuale lamentata eccessività dei costi di accesso, esula dalla propria competenza, in quanto non inerente il riconoscimento del diritto di accesso ma le modalità organizzative poste in essere dall'amministrazione per l'esercizio del diritto stesso[7], di fatto così escludendo un suo sindacato in un ambito che difficilmente potrebbe giungere alla decisione del Giudice amministrativo, stante gli inevitabili correlati non infimi costi di giustizia.
Aspetto correlato è infine quello dei dinieghi strumentali, pretestuosi, inconferenti e quindi con motivazioni manifestamente illegittime elevati da parte di enti locali facendo leva sulle carenze di risorse umane e strumentali dell'amministrazione, più spesso un piccolo Comune. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto anzitutto modo di pronunciarsi sull'eventualità che l'aggravio dell'attività d'ufficio in forza del ricevimento d'istanze d'accesso possa legittimare un diniego, anche per ragioni economiche, ovvero essere causa di responsabilità erariale per l'istante, scrutinando con rigore tale possibilità che in alcun modo può essere sussunta dall'amministrazione onde non corrispondere all'istanza d'accesso.
Così, particolarmente, «l'esistenza di situazioni idonee ad escludere il rilascio di copie di un atto va valutata con particolare severità, evitando di mettere, a fondamento di un sostanziale diniego dell'accesso, dei meri profili di sostenibilità economica dei costi relativi; costi che peraltro sono comunque riversati sul soggetto richiedente, giusta l'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990»[8]. Di talché i limiti organizzativi e di struttura non sono in alcun caso da considerare limiti oggettivi all'ostensione, come avvenuto nel concreto caso di accesso di soggetto privato ad elaborati grafici in materia urbanistico-edilizia non fotocopiabili dall'ente locale con mezzi propri. Da un lato per la impossibilità tecnica da parte del Comune di Dobbiaco di procedere alla copia delle planimetrie nel formato desiderato, stante la disponibilità di fotocopiatrici nei soli formati A3 ed A4; dall'altro, per l'esistenza di norma del regolamento comunale in materia d'accesso che impedisce l'asporto dei documenti dal luogo in cui essi sono dati in visione.

Una casistica di accesso e tutela in materia di atti urbanistico-edilizi

Nell'atto dei provvedimenti degli enti locali relativi all'ambito urbanistico ed edilizio si registra un'ampia giurisprudenza a fronte di diniego d'accesso tipicamente formulato dal competente Comune, soggetto passivo del diritto d'accesso.
La giurisprudenza ha anzitutto avuto modo di riconoscere l'accesso, stante la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, al proprietario di un terreno confinante con quello oggetto di lottizzazione onde acquisire copia dei relativi atti per ogni connessa tutela[9].
Parimenti, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto l'ostensione degli atti di accatastamento, variazione, nonché di ogni altra pratica catastale conservati presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio da parte del soggetto proprietario adiacente onde verificare la conformità alle relative norme degli interventi ivi realizzati. Infatti, la *vicinitas*, intesa come qualità di proprietario di unità immobiliare confinante con quella cui si riferisce la documentazione richiesta, radica in capo all'accedente un interesse diretto, concreto ed attuale[10]
Similmente è stato anche riconosciuto l'accesso al soggetto che dimora in prossimità di una zona interessata da un insediamento produttivo, in quanto titolare di un interesse collegato alle condizioni dell'ambiente in cui vive e, quindi, rilevante per il suo benessere psicofisico[11].
In materia di accesso agli atti di agibilità abitativa, secondo un recente indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, è ammissibile e meritevole di tutela anche la domanda di accesso presentata dal proprietario dell'unità immobiliare soprastante tesa ad ottenere – ove esistente – copia del ridetto documento attinente l'unità sottostante, per la quale è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso[12]. A sostegno dell'assunto, i Giudici amministrativi hanno osservato che il documento nella specie richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull'edilizia di cui al d.P.R. 6 agosto 2001, n. 380 (ma anche dalla normativa previgente al medesimo), che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico (art. 24, c. 1, d.P.R. cit.). Trattasi, perciò, di una certificazione assolutamente necessaria ai fini dell'uso legittimo e conforme dei locali per i quali viene assentita la realizzazione e la trasformazione; sicché della stessa certificazione è peraltro lecito e doveroso presumerne l'esistenza. Ciò posto, e traguardando la situazione del soggetto istante, il Collegio ha ritenuto che, in linea generale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all'accesso, è strumentale all'esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque risulta rilevante ai fini del conseguimento da parte dell'interessato di un bene della vita[13].
In ambito di patrimonio edilizio pubblico, un caso peculiare, risolto negativamente, attiene all'accesso ai documenti formati e detenuti dall'Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale – ente strumentale comunale o regionale per la gestione del patrimonio abitativo destinato alle fasce deboli –, allorquando tale istanza sia elevata dall'occupante abusivo del medesimo immobile. I Giudici amministrativi hanno avuto modo di precisare che il soggetto detentore *sine titulo* non è titolare di una posizione giuridica che lo legittimi alla richiesta di accesso agli atti riguardanti l'immobile abusivamente occupato, quali nella disponibilità dell'Agenzia comunale per la gestione dell'edilizia residenziale (nel caso di specie l'A.T.E.R. del già Comune di Roma, oggi Roma Capitale). Infatti , secondo il TAR capitolino, il soggetto istante «non gode di una posizione di diritto soggettivo rispetto all'immobile, considerato che una posizione del genere appartiene a chi è titolare di un contratto di locazione o è proprietario dell'immobile oppure si trova in una posizione di legame, giuridicamente riconosciuta, con chi è rispettivamente, conduttore o proprietario. Ma non gode nemmeno di una posizione di interesse legittimo, atteso che una posizione del genere, meno piena della precedente, può essere riconosciuta, comunque, a chi si trovi in un rapporto legittimamente instaurato con il bene del quale rivendica la tutela. La posizione del ricorrente è, al contrario, una posizione di mero fatto, in quanto l'immobile occupato non gli è stato attribuito sulla base di un titolo giuridicamente valido ma è stato da lui appreso abusivamente, senza che assuma rilievo la volontà manifestata, dal me-

desimo soggetto istante, di voler procedere alla regolarizzazione di un'indennità di occupazione, peraltro autonomamente fissata, in favore del proprietario»[14]. Per suffragare ulteriormente il proprio orientamento, i Giudici richiamano un precedente penalistico di legittimità secondo cui «il carattere dell'indisponibilità giuridica che assiste gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), per cui gli stessi non possono formare oggetto di valida assegnazione in favore dei terzi se non nel rispetto dei modi e dei mezzi previsti a tale scopo dalla legge, influenza la posizione sostanziale dell'aspirante al godimento del bene immobile che non può efficacemente realizzarsi se non attraverso il rispetto delle norme di diritto sostanziale e strumentale che presidiano il procedimento di assegnazione degli alloggi»[15]. Ciò posto, si osserva che nel caso in esame non vi è stata una valida procedura di assegnazione dell'alloggio occupato, sicché quest'ultimo non è in alcun modo legittimamente entrato nella sfera dell'accedente, se non in via di fatto: deve quindi dedursi che lo stesso istante non rivesta una posizione che lo legittimi a richiedere la documentazione in possesso dell'Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale. Infatti, basti ricordare che, secondo l'art. 22, c. 1, lett. *b)*, della l. n. 241/1990, per «interessati» s'intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Nel caso in esame, appare perciò evidente e financo logico che tale situazione non sussiste per l'occupante abusivo di immobili pubblici.

Ancora, in materia di edilizia pubblica si ricorda il riconoscimento della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso in capo al soggetto rimasto vittima di un incidente stradale a bordo di motociclo per la presenza di buca non visibile sul fondo della via comunale, circa l'ostensione degli atti relativi al contratto di manutenzione stradale, nonché a quelli relativi alla gara di appalto aggiudicata, onde esperire azioni giurisdizionali di tutela risarcitoria[16].

Al contrario, è stata esclusa la legittimazione attiva per l'istanza di accesso presentata ad un ente locale da un'associazione privata di aziende di cartellonistica ed arredi pubblicitari onde ottenere copia dei documenti amministrativi relativi al monitoraggio ed al censimento di alcune strade provinciali nonché all'installazione di segnali stradali[17].

Inoltre, un particolare caso di accesso riguarda l'ostensione degli atti del procedimento di sanatoria edilizia ai soggetti interessati al medesimo, quali per esempio i proprietari confinanti alle aree ed alle opere sanate. Al riguardo, inoltre, si è posto anche il tema dell'eventuale differimento dell'accesso al termine del procedimento stesso.

Tuttavia, in un illuminante caso relativo all'accesso agli atti di un procedimento di condono edilizio di opere abusive su istanza del soggetto viciniore, cui l'amministrazione comunale aveva espressamente negato l'accesso motivando la pendenza del procedimento amministrativo, la giurisprudenza intervenuta in tema di differimento del diritto di accesso agli atti ha avuto modo di chiarire che «la possibilità di un differimento dell'accesso perché il procedimento è ancora in corso è in realtà solo incidentalmente prevista dalla disposizione» di cui all'art. 9, c. 2, d.P.R. n. 184/2006, lì dove, tra le possibili giustificazioni del ritardo, menziona quella di salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti. Ma è del tutto evidente che «questa previsione normativa, lungi dall'introdurre e ammettere il preteso principio di inaccessibilità degli atti che si correlano ad un procedimento *in itinere* non ancora concluso; […], ribadisce e riafferma il principio (opposto) stabilito dalla legge n. 241 del 1990, della normale accessibilità di tutti i documenti amministrativi, salve le motivate eccezioni», tra cui anche i casi di solo temporanea non accessibilità (differimento dell'accesso), «ma sempre che l'amministrazione dimostri motivatamente, con specifico riferimento al singolo caso concreto, la necessità (non altrimenti realizzabile) di salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa»[18].

Per l'effetto, non appare possibile differire legittimamente al termine del procedimento l'accesso agli atti di una sanatoria edilizia pendente, posto che non sussistono ragionevoli esigenze amministrative che determinano un nocumento all'azione dell'ente interessato, come può essere tipicamente invece il caso dell'accesso agli atti di procedure concorsuali in corso di svolgimento.

Articolo pubblicato su «LexItalia.it», Palermo 2020, 2, 1-8, ISSN 2240-5534

NOTE:

1 - In tema d'accesso documentale, senza pretesa d'esaustività, cfr.: A. Girella, F. Girella, L*'accesso ai documenti amministrativi nel comparto sicurezza,* Orvieto, Intermedia, 2017; G. Bausilio, I*l diritto di accesso ai documenti amministrativi: profili giurisprudenziali*, Vicalvi, Key, 2016; J. Schwarze, "Access to documents under European Union law", in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2015, 2, 335-344; L. Califano, C. Colapietro, *Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; P. Caputi Jambrenghi, "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi", in S. Cognetti, et al. (cur.), *Percorsi di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2014, 205-230; D. Giannini, *L'accesso ai documenti*, Milano, Giuffrè, 2013; C. Colapietro (cur.), *Il diritto di accesso e la Commissione per l'accesso ai documentamministrativi a vent'anni dalla legge n. 241 del 1990*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012; P. Burla, G. Fraccastoro, *Il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione*, Roma, Laurus, 2006.

2 - Cfr. V. Gastaldo, "Il diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di trasparenza delle stazioni appaltanti", in *Urbanistica e appalti*, 2014, 10, 1005-1020.

3 - CdS, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1412.

4 - CdS, sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969.

5 - CdS, sez. IV, ord. 14 aprile 2015, n. 1900.

6 - Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze, 28 luglio 1997, n. 213/S/UCOP/1997.

7 - Decisione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, 17 novembre 2016.

8 - CdS, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243.

9 - TAR Lazio, Roma, sez. I, 28 settembre 1992, n. 1182.

10 - Decisione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, 27 ottobre 2016.

11 - CdS, sez. V, 21 ottobre 1998, n. 1529.

12 - CdS, sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 690.

13 - *Ex plurimis*, CdS, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440.

14 - TAR Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 22 marzo 2006, n. 2031.

15 - Cass. pen., sez. II, 13 maggio 1997.

16 - TAR Campania, Napoli, sez. V, 22 ottobre 2004, n. 15159.

17 - TAR Puglia, Bari, sez. II, 17 aprile 2009, n. 896.

18 - TAR Campania, Napoli, sez. V, 10 maggio 2007, n. 5870, nonché decisione del Difensore civico della Regione Liguria, 1° marzo 2012.

di Ivone Cacciavillani
avvocato e storico

ANDREA PALLADIO, UN "PRE-GEOMETRA"

Sulle tracce della grandezza storica di una professione nata dall'arte

Di questi tempi bui, può capitare a dei professionisti d'epoca di parlare di storia della rispettiva professione; degli Avvocati si sa già tutto: Demostene (384-322 A.C.) era un noto Avvocato Ateniese; Marco Tullio Cicerone (106-043 A.C.), un noto Avvocato Romano, ma del Geometra? Nell'antichità, chi era costui? Questo è il questo posto dal mio curioso interlocutore, a cui non è certo agevole dare risposta; provarci, con le nozioni imparaticce nei lontani anni di scuola!

Il metro è la chiave della grandezza del Palladio, che rimase a Roma a "misurare e pigliar in disegno" la classicità romana.

Intanto sulla denominazione della qualifica professionale. Riandando ad antiche reminiscenze scolastiche di filosofia, sovviene il ricordo d'una lezione, in cui, trattando della nozione di Dio nel mondo antico, il professore -un appassionato del suo mestiere!- ci narrò che alla domanda "os poiei Theos" (cosa sta facendo Dio?) rispose papale-papale "*gheometrizei*": una risposta ch'è rimasta ben in mente; cosa può significare la parola greca "*gheometrizei*"? E' una parola composita di due:

LE FABBRICHE E I DISEGNI
DI
ANDREA PALLADIO
RACCOLTI ED ILLUSTRATI
DA OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI
OPERA DIVISA IN QUATTRO TOMI CON TAVOLE IN RAME
RAPPRESENTANTI
LE PIANTE, I PROSPETTI, E GLI SPACCATI.
TOMO PRIMO.
IN VICENZA 1796.
PER GIOVANNI ROSSI
Con licenza de' Superiori.

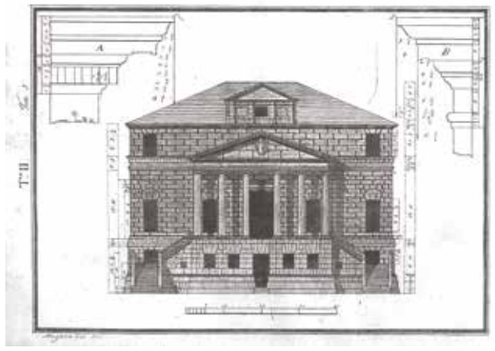

"gheos", che significa "terra", e "mètrein", che significa "misurare". Ecco il pensiero del Filosofo greco: il mestiere di Dio è di "misurare la terra". Se poi vi rivolgete alla solita Wikipedia, trovate che il mestiere di Geometra ha origini militari: nell'organigramma della Legione romana era previsto il "mensor": "una specie di geometra *ante litteram*", vi si annota.

E poi, più vicino a noi? Ricordi non più di scuola, ma di vita. Il ricordo vivissimo d'un grande "Tecnico edilizio", certo Andrea Palladio, il grande Architetto vicentino, che, nel campo dell'Architettura ha veramente "cambiato tutto". Me ne dovetti interessare in relazione alla sua "*patavinitas*": lo si vorrebbe nato a Padova, dove, in Via Rogati, troneggia (o troneggiava) una grande lapide che testimonia come il grande Architetto sarebbe nato in quella casa. Ricordo che allora, dovendo

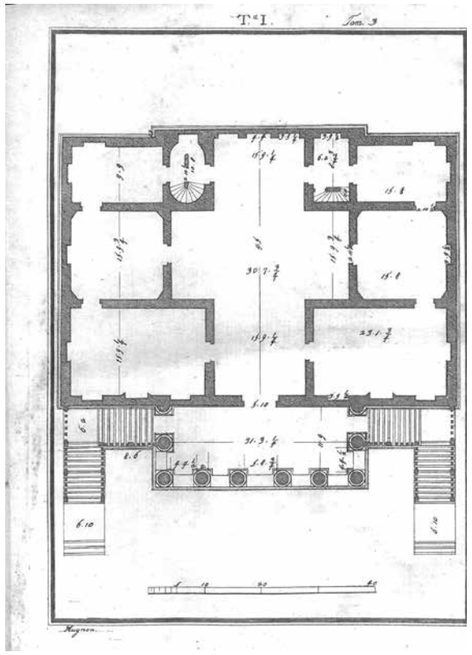

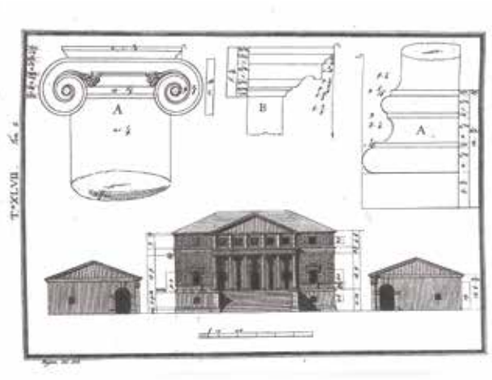

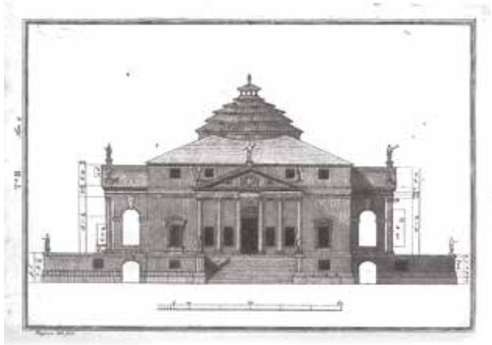

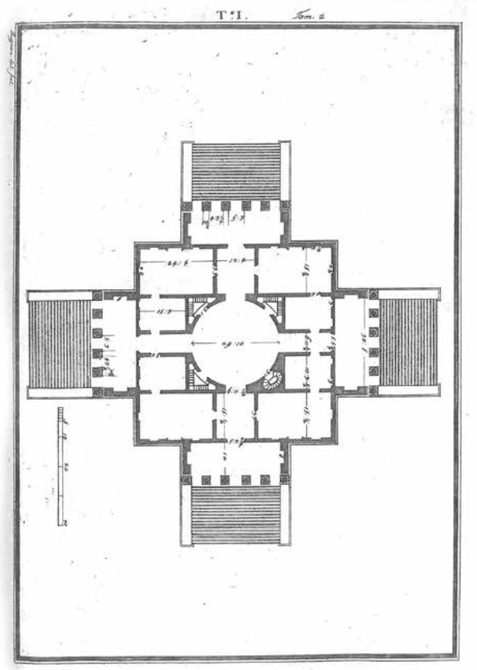

curarmi professionalmente della cosa, dovetti consultare un testo-base in materia, del Temanza, le Vite dei più celebri Architetti e Scultori Veneziani, stampata a Venezia nel 1728: una specie di Bibbia in materia I

La bellezza di 124 pagine, dove del Nostro c'è proprio tutto. A cominciare dalla sua patavinitas: nato a Padova nel 1518; vi si ricorda (pag. 283) che nell'anno 1545 certo Sebastiano Palladio acquistò in Vigonza ("poco distante da Padova" vi si annota) un livello dalla Certosa di Vigonza: un suo "famigliare"

Ma più interessante (l'unica cosa che qui rileva) è la sua formazione professionale: era entrato alla scuola dell'illustre Umanista Gian Giorgio Trissino, impegnato nel mondo romano e specificamente nella costruzione della Basilica di San Pietro. Improvvisamente il suo Mentore Trissino morì a Roma ed il Nostro, da sempre interessatissimo allo studio della monumentalità delle architetture romane, si fermò perché (è la citazione-chiave di tutto questo discorso)"*volle riveder di nuovo, misurare e pigliar in disegno le maggiori parti di quei antichi Edifizi, come Teatri, Anfiteatri, Archi trionfali, Tempi], Sepolture, Terme, ed altre più famose fabbriche, sì dentro come fuori Roma. Questa nuova ripassata sulle Antichità non fu che frutto del suo genio e della sua diligenza*". Questo è il Palladio che qui interessa: che restò altri tre anni a Roma a "misurare e pigliar in disegno" della classicità romana.

L'uomo del metro lo si potrebbe definire e quel soggiorno romano in assoluta solitudine, sempre col metro in mano, è la chiave della grandezza del Palladio! Ne troveremo la sintesi nei 5 splendidi torni, in cui il suo Collega Bertotti Scamozzi ne raccolse "Le fabbriche e disegni", editi a Vicenza nel 1796.

a cura della Segreteria del Collegio

UNA ROADMAP PER I PROFESSIONISTI TECNICI

Positivo confronto tra la Rete Professioni Tecniche e il ministro Bonafede. Presentate in Senato le proposte per edilizia e lavori pubblici

Dopo aver siglato il protocollo con cui è stato istituito il Nucleo centrale di monitoraggio, la Rete Professioni Tecniche ha presentato alcune proposte al ministro di Giustizia Alfonso Bonafede sul tema dell'equo compenso.

La RPT ha inoltre posto l'accento sull'attività dei consulenti tecnici d'ufficio dei Tribunali, in considerazione della necessità di aggiornare le tariffe e istituire un protocollo nazionale per la tenuta degli elenchi: un obiettivo con cui si vuole garantire una maggiore efficienza del 'sistema giustizia'.

Infine è stata avanzata una proposta per l'adozione di regolamenti orientati alla semplificazione della partecipazione degli iscritti e l'efficienza degli Ordini e Consigli.

Il responsabile del dicastero di via Arenula e i referenti dei suoi uffici hanno dimostrato attenzione e condivisione di vedute e si è detto interessato a valutare, anche nell'ambito della collaborazione con altri Ministeri competenti, non solo quest'ultima ma anche le proposte di riforma dei percorsi universitari e di accesso alle professioni, allo scopo di rendere la formazione più congruente con le richieste di un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

La Rete Professioni Tecniche sottolinea l'importanza dell'incontro, che dovrebbe portare alla definizione di una roadmap di lavori che vedrà il pieno coinvolgimento delle professioni. Si rafforza, dunque, il rapporto tra il Ministero della Giustizia, gli Ordini e i Consigli nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche.

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

La RPT ha inoltre consegnato al Senato le proposte emendative del DL Semplificazione

In occasione dell'audizione per la conversione in legge del DL Semplificazione, la Rete ha offerto il proprio contributo ai lavori parlamentari presentando una memoria contenente le ipotesi integrative in materia di edilizia e lavori pubblici, sottolineando la necessità incentivare gli investimenti pubblici utilizzare procedure semplificare, rilanciando le attività dei professionisti tecnici.

Un particolare accento è stato posto sulla possibilità di prevedere norme per l'uso di strumenti elettronici dedicati, favorendo il completamento del percorso di transizione digitale, con l'obiettivo di agevolare e velocizzare le comunicazioni fra professionista e amministrazioni.

ESTRATTI DI MAPPA PER AGGIORNAMENTO

In attuazione di quanto disposto dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 in materia di effetti degli atti amministrativi in scadenza (cfr. comma 2 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e poi modificato dall'art. 81, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), gli estratti di mappa ad uso aggiornamento in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 e non ancora utilizzati per la predisposizione di un atto di aggiornamento Pregeo possono essere nuovamente scaricati, a titolo gratuito, con validita' prorogata, allo stato, fino al 29 ottobre 2020, termine di validita' che potrebbe subire variazioni dipendentemente dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza disposto, all''attualita', fino al 31 luglio 2020

di Giovambattista Smania
geometra

TEO TEODOLITE E LA "CAZZUOLA CORONAVIRUS"

Le follie di un eroe oscuro con un gran senso dell'umorismo

L'intero Ufficio Tecnico Comunale era in allerta operativa per l'allarme lanciato dall'OMU – Organizzazione Mondiale dell'Urbanistica – in relazione alla diffusione dell'abusivismo edilizio classificato "Cazzuola Coronavirus".
Era stato subito costituito un comitato paesano di emergenza che aveva deliberato drastiche misure di controllo: ogni mattone e sacco di cemento dovevano, prima dell'impiego, transitare dal pubblico ufficio per essere protocollati, siglati, numerati, catalogati e muniti di chip da idoneo personale in tuta anti contagio.
Era stata inoltre costituita una tessera annonaria per l'acquisto contingentato di materiali edili.
Con un editto ad hoc erano state sequestrate e messe in quarantena le autobetoniere della Comunità Europea e rimpatriati tutti i muratori rumeni e albanesi.
Al microscopio comunale la forma del "Cazzuola Coronavirus" somigliava al noto arnese per muratori usato per prendere le malte e distenderle.
La sua tossicità era paragonabile al virus noto con la sigla 47/85 che aveva provocato la famosa epidemia del cosiddetto condono edilizio che in epoche remote aveva infettato milioni di persone.
Tutti i cittadini che accedevano all'Ufficio Tecnico Comunale venivano prima controllati a distanza con idoneo laser scanner anticemento abusivo.
C'era il grande rischio della mutazione del "Cazzuola Coronavirus" in "Betoniera Coronavirus" con conseguenze inimmaginabili. Era dunque scattato l'allarme rosso.
Le persone ritenute infette erano state ricoverate nei vari lazzaretti pubblici e messe a letto con scarpe ed elmetto antinfortunistici delimitando il giaciglio con rete rossa da cantiere; tra le estremità del letto era stata stesa idonea linea vita in acciaio antibatterico. Le spondine della branda rispettavano rigorosamente le altezze di legge ed erano dotate di fermapiedi. Completava i provvedimenti il piano di sicurezza sul percorso per andare al WC.
Sulla porta della stanza di ogni internato era stato affisso, a norma del regolamento edilizio, un cartello di cantiere con tutti i dati del ricoverato: data di nascita, peso, numero delle scarpe, frequenza evacuazioni intestinali, quantità abusi eseguiti, etc.
Chi entrava e usciva dal paese veniva controllato da capo ai piedi con particolare attenzione sulla presenza di: polvere di cemento sulle scarpe, cappello da murature confezionato a barchetta con la carta dei sacchi di cemento, spruzzi di intonaco sui calzoni, residui di calce tra i capelli.
Nei casi più gravi erano previste le radiografie per verificare se i polmoni erano interessati da polveri di cantiere.
Purtroppo si era rotto l'apparecchio radiologico messo a disposizione dal Consorzio Agrario ed i sospetti infettati da abusivismo erano stati quindi portati all'Aeroporto Marco Polo di Venezia per fare loro i raggi attraversando il varco passeggeri del check-in.
Era prevista anche la TAC ai polpastrelli delle dita per rintracciare eventuali residui di cemento sotto le unghie.
Il Tecnico Comunale era stato nominato Commissario Straordinario con pieni poteri tra i quali la possibilità di modificare d'impeto anche le norme tecniche attuative e requisire trattorie e ristoranti in caso ci fosse bisogno di ospitare infettati da abusivismo.
Il bollettino medico emesso dalla guarentigie municipale segnalava:
tre assessori infettati ricoverati presso la pizzeria Bella Napoli, due consiglieri di maggioranza trattenuti in osservazione presso le stalle consortili di Monta Taurina, il vicesindaco isolato per precauzione nella gabbia dei leoni dello Zoo Safari Comunale.
Nel frattempo, con diligenza zelota, era stato ordinato lo stop ai voli di zanzare e calabroni provenienti dai paesi vicini, mentre i fossati restavano aperti applicando però i protocolli per lo stato di emergenza che prevedevano di rafforzare i controlli sull'importazione di frodo con zattere via acqua di mattoni, cemento, calce e sabbia. Erano stati predisposti anche campi minati intorno ai depositi dei rivenditori di materiali edili.
A mezzogiorno per l'immancabile aperitivo collettivo il Geom. Teo Teodolite si era recato al solito Bar Centrale dove aveva incontrato gli assessori e consiglieri ancora in circolazione tutti muniti di mascherine filtro sulla bocca fatte arrivare rigorosamente dalla città cinese di Wuhan-Beton-Cin focolaio dell'epidemia.
Tra i presenti primeggiava "l'assessore alla demenza senile": era così distratto che quando si addormentava si dimenticava di chiudere gli occhi.

Variazioni Albo Geometri e Registro Praticanti

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 febbraio 2020

NUOVE ISCRIZIONI

GEOM. FEDERICA CEDRELLI	JESOLO VE
GEOM. CHIARA DA LIO	SANTA MARIA DI SALA VE
GEOM. DANIEL LORENZON	MIRANO VE
GEOM. LEONARDO ZANDOMENEGHI	MEOLO VE
GEOM. ENRICO ZERBIN	NOVENTA DI PIAVE VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2020

NUOVE ISCRIZIONI

GEOM. ELIA DONE'	NOALE VE
GEOM. GABRIELE GARGANO	FOSSO' VE
GEOM. MARINA MARCHETTI	VENEZIA VE
GEOM. ERIKA MARION	JESOLO VE
GEOM. ALVISE ZENNARO	VENEZIA VE

CANCELLAZIONI *DECORRENZA*

GEOM. RENZO CALZAVARA - *Dimissioni volontarie*	10/03/2020
GEOM. MILENA PANDRIN - *Dimissioni volontarie*	19/02/2020
GEOM. NICOLA PERISSINOTTO - *Dimissioni volontarie*	12/03/2020
GEOM. GIUSEPPE SACCOMAN - *Dimissioni volontarie*	27/02/2020

Seduta del Consiglio Direttivo del 29 aprile 2020

CANCELLAZIONI *DECORRENZA*

GEOM. GUIDENO CALDERAN - *Dimissioni volontarie*	29/04/2020

Seduta del Consiglio Direttivo del 8 luglio 2020

NUOVE ISCRIZIONI

GEOM. ALESSANDRO MARIANI	ANNONE VENETO VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 agosto 2020

NUOVE ISCRIZIONI

GEOM. IRENE BALLIN	SANTA MARIA DI SALA VE

CANCELLAZIONI *DECORRENZA*

GEOM. ENRICO BORTOLATO - *Dimissioni volontarie*	31/07/2020
GEOM. FEDERICO FOGARIN - *Decesso*	17/10/2019
GEOM. FORTUNATO NEDO SARTORI - *Dimissioni volontarie*	29/07/2020

REGISTRO PRATICANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2020

ISCRIZIONI

GEOM. ANDREA FACCO	JESOLO LIDO VE

CANCELLAZIONI *DECORRENZA*

GEOM. SCARABELLO ROBERTO	18/11/2019
GEOM. BARBIERI MARCO	04/12/2019

Seduta del Consiglio Direttivo del 8 luglio 2020

ISCRIZIONI

GEOM. MASSIMILIANO BOVO	PIANIGA VE

CANCELLAZIONI *DECORRENZA*

GEOM. ALESSIA BONURA - *Dimissioni volontarie*	08/07/2020
GEOM. DAVIDE FRAU - *Dimissioni volontarie*	08/07/2020
GEOM. GIACOMO PETTENATI - *Cancellaz. d'ufficio*	08/07/2020

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 agosto 2020

ISCRIZIONI

GEOM. ROSELLA MSANTI	VIGONOVO PD

I SERVIZI DEL COLLEGIO

- Ricevimento presidente e segretario
  tutti i mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza legale con un Avvocato il primo
  mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza in materia di previdenza
  (Cassa Geometri) con i delegati Cipag
  l'ultimo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza Parcelle l'ultimo mercoledì
  di ogni mese, previo appuntamento
- Consulenza Fiscale con un Dottore
  commercialista su appuntamento
- Consulenza competenze professionali
  previo appuntamento telefonico

Tutti i servizi sono gratuiti, previo appuntamento telefonico con la segreteria - tel. 041985313 fax 041980941 - e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it. Orario di apertura della segreteria mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.

Sostieni la

FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZIA

fondazione geometri collegio venezia

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

5 X 1000

Codice Fiscale 04086280270

Aiutaci a sostenere il progetto di crescita della nostra categoria: donando il 5x1000 del reddito Irpef alla Fondazione contribuirai alla crescita delle risorse da investire nei percorsi di formazione a sostegno delle competenze professionali.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 0 4 0 8 6 2 8 0 2 7 0